


Carmela Ferrara

**ORIENTAMENTO SESSUALE
E IDENTITÀ DI GENERE**

**IMMIGRAZIONE
E ACCOGLIENZA**



“Orientamento Sessuale e Identità di Genere. Immigrazione e Accoglienza” è una ricerca sulla condizione delle rifugiate e dei rifugiati lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex e queer in Italia. A partire dall’analisi delle norme che criminalizzano i comportamenti omosessuali nei Paesi da cui provengono i più ingenti flussi di richiedenti asilo attraverso il Mediterraneo, nel testo si illustra la condizione italiana di una parte della comunità LGBTIQ immigrata, quella più vulnerabile. L’intersezionalità è la lente attraverso la quale si intende renderla visibile.



Progetto grafico
Massimo Cibelli

Prima edizione: luglio 2019

Carmela Ferrara,
Orientamento sessuale e identità di genere. Immigrazione e accoglienza
ISBN 978-88-87744-85-9

© Copyright 2019 - *Proprietà letteraria riservata*
Pandemos s.r.l.

via Magna Grecia - casella postale 62 - 84047 Paestum (SA)
www.pandemos.it - info@pandemos.it

In copertina
scena dal cratere del naufragio, Ischia-Pithecusa, VIII sec. a.C.

Carmela Ferrara

ORIENTAMENTO SESSUALE
E IDENTITÀ DI GENERE

IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA



Pandemos

Indice

Premessa	9
CAPITOLO 1. - Migranti LGBT+: omofobie di stato	15
1.1. <i>Omofobia istituzionalizzata: luoghi e gradi della criminalizzazione</i>	17
1.2. <i>Altre forme di discriminazione: lesbofobia e transfobia</i>	49
CAPITOLO 2. - Analisi dei flussi migratori	53
2.1. <i>Le migrazioni attraverso il Mediterraneo</i>	55
CAPITOLO 3. - Il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base dell'orientamento sessuale e/o l'identità di genere	59
3.1. <i>La protezione internazionale</i>	61
3.2. <i>Riferimenti normativi italiani</i>	69

CAPITOLO 4. - La gestione dell'accoglienza in Italia: il ruolo delle associazioni	79
4.1. <i>L'intersezionalità degli approcci</i>	79
4.2. <i>Gli sportelli attivi sul territorio nazionale</i>	82
4.3. <i>Nuove prassi nel settore dell'integrazione dei migranti LGBT+</i>	86
Conclusioni	93
Bibliografia	95
<i>Sitografia</i>	97

*“To see the beauty of my people to be free
that next day meant so much to me”*

Sylvia Rivera, 2000

Premessa

In questo lavoro si racconta il fenomeno dell'immigrazione, analizzando specificamente le migrazioni, attraverso il Mediterraneo, di persone LGBT+.

Con l'acronimo LGBT+ si indicano le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e quelle con identità che non rientrano nella logica binaria del maschile e del femminile.

La letteratura scientifica in materia di migranti LGBT+ è scarsa e di natura principalmente sociologica e i dati sono desunti in prevalenza da un'analisi dei social network, attingendo alle piattaforme web di interazione utilizzate dalla popolazione interessata e dai siti di informazione online, nonché dalle statistiche in materia di immigrazione in generale.

Negli ultimi decenni i rifugiati politici sono in forte crescita. Questi abbandonano i loro paesi a causa di guerre, di miseria, ne sono espulsi per motivi politici o, come nel caso delle persone LGBT+, perché perseguitati per altre forme di discriminazione.

I migranti sono attori internazionali che fanno parte da sempre della scenografia del mondo. Negli ultimi decenni, però, si è verificata un'accelerazione del fenomeno migratorio. I migranti rappresentano lo stato di salute del mondo, "rivelano i principali flagelli, le poste in gioco e le speranze del nostro tempo: dalla precarietà alla violenza, dalle derive finanziarie alle sfide geopolitiche, dalla malnutrizione all'obesità, dalle irregolarità climatiche al ritorno dei fondamentalismi, dalla recrudescenza

delle droghe alle immense potenzialità delle arti e delle tecnologie”¹. Nel nostro Paese il fenomeno migratorio è recente, ma ha raggiunto rapidamente misure cospicue. Il nostro continente, dopo essere stato per secoli il principale focolaio di emigrazione, sta ora ricevendo forti flussi di immigrazione. L’Europa è diventata il continente che ospita il maggior numero di immigrati provenienti da tutte le parti del mondo: il numero di immigrati in Europa ha raggiunto all’incirca 70,6 milioni di persone². L’Europa ha paura dell’immigrazione. Secondo l’indagine *Eurobarometro*, per il 48% degli intervistati l’immigrazione rappresenta il principale problema dell’Unione Europea. Questo sentimento appare alimentato più o meno direttamente dai vari attentati terroristici che hanno colpito, negli ultimi due anni, la Francia, il Belgio e la Germania.

Gli uomini e le donne che migrando si spostano da un continente all’altro, o incontrano “l’altro” nella versione veicolata dai mass media, spesso reagiscono tornando alla propria identità e ai propri valori³. Nella prefazione del libro *È questo l’Islam che fa paura*, si legge della “solitudine dell’intellettuale di cultura musulmana che si ritrova a dover scegliere fra la sua libertà di coscienza di cui gode in Francia e l’appartenenza alla Umma islamica che non gli permette di esercitare la sua libertà”⁴. Si pensi alle persone LGBT+ musulmane e alle difficoltà che queste possono vivere nel confronto con la loro cultura. A tal riguardo, Wajahat Abbas Kazmi, trentunenne di origini pachistane e attivista di Amnesty International per la difesa dei diritti umani, ha ideato il progetto *Allah loves equality*, docu-

¹ J. ATTALI, *L’uomo nomade*, Milano, 2006, p.14.

² AA. VV., *Geografia dell’economia mondiale*, Torino, 2010, pp. 76-77.

³ I. TALIA, V. AMATO, *Scenari e mutamenti geopolitici*, Bologna, 2015, p.41.

⁴ T. B. JELLOUN, *È questo l’Islam che fa paura*, Milano, 2015, Prefazione.

film dedicato alla situazione delle persone LGBT+ nell'area dell'Islam⁵. Una testimonianza forte di cosa significhi essere gay e musulmano è quella di Ludovic-Mohamed Zahed, algerino emigrato in Francia, dottore di ricerca in antropologia religiosa e in psicologia sociale delle religioni. In un'intervista rilasciata a Luca Tancredi Barone per "MicroMega", egli racconta di essersi unito alla comunità salafita e aver imparato a leggere il Corano durante la guerra civile. Fu allora che decise di diventare imam, guida spirituale per altri fedeli e di dedicarsi all'esegesi⁶ del Libro Sacro. Con dolore e violenti rifiuti apprese che i sentimenti che nutriva per alcuni suoi fratelli salafiti non erano solo amore spirituale. Si allontanò quindi dal salafismo, perché troppo ideologico per lui. Nel 2012 è divenuto famoso in tutto il mondo per aver fondato a Parigi la Moschea dell'Unità, prima moschea gay-friendly in Europa, seguita dalla moschea Mariam di Copenhagen, una delle poche al mondo a essere gestita da donne⁷. Secondo la sua definizione si tratta di un luogo di protezione e adorazione, con preghiere comuni praticate in un contesto egualitario e senza alcuna forma di discriminazione basata sul genere o per un'interpretazione progres-

⁵ Abbas, in un'intervista rilasciata a Francesco Lepore per Pride Online, ha dichiarato di essere stato fidanzato con una sua cugina per otto anni. Quando iniziò il fidanzamento aveva solo 20 anni e non aveva il coraggio di dire ai suoi di essere gay. «Fortunatamente - afferma - eravamo favoriti dal fattore culturale di non poter avere rapporti prematrimoniali. Poi, dopo anni e giustificazioni, alla fine ho deciso di fare coming out, non solo per me, ma anche per gli altri musulmani omosessuali che non hanno il coraggio di farlo».

E. LEPORE, *Allah loves equality, un importante progetto su omosessualità e islam*, "Pride online", tratto da www.prideonline.it/2016/12/19/allah-loves-equality-un-importante-progetto-su-omosessualità-e-islam/, 2016.

⁶ DEVOTO-OLI, *Esegesi: interpretazione; commento*, "Il dizionario della lingua italiana", Firenze, 2014.

⁷ La moschea gestita da donne più vecchia del mondo si trova in Cina ed esiste dal 1820 circa, mentre il Sudafrica ne ha aperta una nel 1995.

H. HABIB, *La prima moschea gestita da donne della Danimarca*, The Washington Post, tratto da <http://www.ilpost.it/2016/09/04/la-prima-moschea-gestita-da-donne-della-danimarca/>, 2016.

sista dell'Islam⁸. Il discorso circa l'interpretazione coranica può essere trattato secondo due diversi punti di vista: quello delle scienze umane, che considerano il Corano come "un" libro e quello di chi, invece, ritiene che il Corano sia "il" Libro (o meglio, il testo tramandato inizialmente in forma orale e solo successivamente in forma scritta) contenente il messaggio di Dio per gli esseri umani⁹. Secondo l'interpretazione delle scienze umane, ogni evento, anche quello religioso, si colloca in uno specifico contesto storico, sociale, culturale e antropologico, per cui la stesura e l'interpretazione di un testo risentono di tale contesto. Ben diverso è il discorso che riguarda il fedele che vuole trovare nel Corano il messaggio originario di Dio. Alcuni sostengono che il Corano non sia interpretabile, perché è senza punti oscuri, quindi andrebbe direttamente applicato. Secondo altri, invece, il testo utilizza un linguaggio allegorico, quindi da interpretare, dal momento che Dio ha parlato in parabola. Si consideri che il Corano è un testo estremamente complesso, dettato in una lingua altrettanto complessa come l'arabo, in cui quasi ogni parola ha una molteplicità di significati tra loro anche molto differenti, con ulteriore complicazione dell'assenza, nelle copie più antiche, dell'apparato vocalico. Nel Corano, alla Sura VII, versetti 80-81 si legge: *E Lut? Che fece Lut quando rimproverò il suo popolo: «Vi lascerete andare a un peccato così abominevole, che da nessuno al mondo è stato mai commesso prima? Ma come osate concupire il maschio e non la femmina per sopire la vostra passione? Che popolo perverso!»*¹⁰. Similmente, nell'Antico Testamento della Bibbia, nel Pentateuco, al capitolo XVIII, versetto 22 del Levitico si legge: *Non giace-rai con il maschio come con la femmina, poiché è un abominio*¹¹. La religione

⁸ Intervista a Ludovic.Mohamed Zahed di L.T. BARONE, *Imam e gay: la mia rivoluzione nell'Islam*, "MicroMega", tratto da <http://temi.repubblica.it/micromega-online/imam-e-gay-la-mia-rivoluzione-nell-islam/>, 2015.

⁹ PIER, *Interpretare il Corano: il dibattito*, "Il Grande Colibrì", tratto da <https://ilgrandecolibrì.com/interpretare-il-corano-il-dibattito-moi/>, 2011.

¹⁰ Traduzione di F. PEIRONE, Milano, 1979.

¹¹ Traduzione di F. PASQUERO, Roma, 1973.

(in particolare quella islamica) costituisce un aspetto della geopolitica delle emozioni per la sua funzione identitaria a corredo dei nazionalismi e degli estremismi. Il processo di modernizzazione, che avrebbe dovuto provocare la definitiva eclissi del sacro, ha generato un effetto contrario: il ritorno al sacro¹². Alla luce di tutto ciò, nel primo capitolo di questo lavoro si offre un quadro generale degli Stati in cui l'omosessualità è criminalizzata, anche attraverso l'applicazione della legge sacra islamica e di quelli in cui non è possibile il cambio di genere. In primo luogo si evidenzia il nesso tra religione e potere. A parte la Turchia di Atatürk (la Turchia attuale, governata da Erdogan è più incline all'islamismo) si vede che nessun paese della sfera musulmana, dal Maghreb passando per l'Africa e l'Asia fino al Vicino Oriente, è laico. In questo contesto si racconta la difficoltà dei musulmani LGBT+ di fare coming out. In riferimento all'ambito legislativo, si riportano le disposizioni che vietano i comportamenti che non rientrano nei modelli cisgender ed eterosessuali. Di seguito si illustrano le reazioni, laddove si manifestino, di attivisti* LGBT+ ed eventuali raccomandazioni inviate ai governi repressivi da parte di organizzazioni non governative. In secondo luogo si analizzano i flussi migratori diretti verso l'Europa e si esplicano le procedure per ottenere la protezione internazionale. Con specifico riferimento all'Italia, si illustrano i servizi offerti dalle associazioni, i progetti e le buone prassi messe in atto in materia di accoglienza delle/i rifugiati LGBT+.

¹² I. TALIA, V. AMATO, *Scenari e mutamenti geopolitici*, Bologna, 2015, p.41.

CAPITOLO 1

MIGRANTI LGBT+: omofobie di stato

L'International lesbian and gay association ha redatto un rapporto dal titolo *State-sponsored homophobia*, aggiornato all'ottobre del 2016, nel quale sono illustrate tutte le leggi degli Stati che vietano l'omosessualità¹.




Fig. 1 - Panoramica mondiale sulle leggi in materia di orientamento sessuale (fonte: ILGA, 2016)

¹ ILGA, *State-Sponsored Homophobia*, tratto da http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State-Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf, 2016.

I Paesi bagnati dal mar Mediterraneo nei quali sono criminalizzate le relazioni tra persone dello stesso sesso sono l'Algeria, l'Egitto, la Libia, il Marocco, la Siria e la Tunisia. Il concetto di area del Mediterraneo, però, non è prettamente geografico, bensì anche politico. Citando lo storico francese Fernand Braudel, se volessimo descrivere cos'è il Mediterraneo potremmo dire: «Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà»². Un “cemento liquido - secondo Michel Gras - che permette la circolazione degli uomini, delle merci, delle idee”³. In questo scenario si incontrano culture e istituzioni differenti, le quali risentono indiscutibilmente dell'influenza che deriva dalle migrazioni provenienti dall'entroterra. Per questo motivo, oltre che riportare le legislazioni dei Paesi che sono sponda del Grande Mare, è opportuno osservare altresì la giurisprudenza degli Stati interni all'area. Vedremo che l'omosessualità è condannata anche in Camerun, in Eritrea, in Etiopia, nel Gambia, in Ghana, in Guinea Conakry, in Kenya, in Liberia, in Mauritania, in Nigeria, in Senegal, in Afghanistan, in Iran, in Iraq e in Pakistan. Questi sono anche i Paesi da cui provengono i più consistenti flussi di migranti che gravitano sulle coste del Mediterraneo.

² F. BRAUDEL, *Il Mediterraneo*, Milano, 2002.

³ M. GRAS, *Il Mediterraneo nell'età arcaica*, Paestum, 1997, p.5.

I. I. - OMOFOBIA ISTITUZIONALIZZATA: LUOGHI E GRADI DELLA CRIMINALIZZAZIONE

L'Algeria

Nel codice penale algerino del 1966, l'articolo 338 recita: *Una violazione della decenza è punita con la reclusione da due mesi a due anni e una multa da 500 a 2.000 Dinari algerini. La pena per coloro i quali sono condannati per "atti sessuali anormali" è da sei mesi a tre anni di carcere e una multa da 1.000 a 10.000 Dinari algerini*⁴. L'articolo 333 ribadisce che *la fabbricazione o il possesso, l'importazione o il tentativo di importazione per commercio, distribuzione, pagamento, copia, esposizione, manifestazione o tentativi di manifestazione al pubblico, la vendita o il tentativo di vendita, la distribuzione o l'impiego nella distribuzione di ogni pubblicazione, testo, disegno o dichiarazioni o immagini o dipinti o foto, immagini negative, sagome o qualsiasi prodotto che violi il pudore è punito con la reclusione da due mesi a due anni e una multa da 500 a 2.000 Dinari. Una violazione della decenza è punita con la reclusione da due mesi a due anni e una multa da 500 a 2.000 Dinari algerini. La pena per i condannati di atti sessuali anormali è la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 1.000 a 10.000 Dinari algerini*. Nel 1982 e nel 2014 questi due articoli, che non facevano esplicito riferimento all'orientamento sessuale, vengono revisionati e all'articolo 338 si introduce la parola "homosexualité", mentre all'articolo 333 si ribadisce il concetto di "pubblica decenza" in relazione all'oltraggio all'identità eterosessuale tradizionale. L'articolo 338 affonda le sue radici nel sistema giuridico coloniale francese in atto prima dell'adattamento del primo codice penale nazionale nel 1966.

⁴ Le traduzioni delle disposizioni riportate in corsivo in questo paragrafo sono dell'autrice.

L'Egitto

I rapporti sessuali tra persone adulte consenzienti dello stesso sesso in privato non sono vietati in quanto tali. Tuttavia, la legge sulla lotta alla prostituzione e quella contro la dissolutezza (eccesso provocato dalla libidine, dal vizio) sono state utilizzate per imprigionare uomini gay negli ultimi anni. L'articolo 9 della Legge egiziana recita: *Sarà punito con la reclusione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni e con una multa non inferiore a 25 lire sterline egiziane e non superiore a 300 lire sterline egiziane: chi lascia o offre in qualsiasi modo una residenza o un luogo allo scopo di far praticare dissolutezza o prostituzione, o per uso di abitazione per una o più persone, se il fine è che questale pratici/ino dissolutezza o prostituzione; chi possiede o gestisce una residenza arredata o camere arredate o locali aperti al pubblico che facilitano la pratica di dissolutezza o della prostituzione; chiunque è abitualmente dissolutolo/a o si prostituisce. Questa categoria di persone effettuerà un esame medico. Se è portatore di una malattia venerea infettiva, sarà trattenuto in un istituto terapeutico finché la sua cura non sia completata. La persona può essere collocata in un riformatorio speciale fino a quando l'agenzia amministrativa non ne ordini il suo rilascio. Questo giudizio è obbligatorio in caso di recidiva e il periodo trascorso in riformatorio non può essere superiore a tre anni.*

L'articolo 178, invece, prevede: *una pena fino a due anni di carcere e/o una multa tra 5.000 e 10.000 lire sterline egiziane per chi produce a fini di marketing, distribuzione, noleggio, pubblicità oppure offre stampe, file, immagini, pubblicità, incisi, disegni fatti a mano, fotografie o qualsiasi altro articolo o immagine che offenda la pubblica decenza.* Seppure non sia direttamente criminalizzata l'omosessualità, esiste una forte omofobia sociale

in Egitto⁵. In un articolo pubblicato sulla rivista “Panorama”, Matteo Colombo racconta cosa significa essere gay in Egitto. Egli scrive: «L’ostilità verso i gay è molto diffusa, ma non esistono organizzazioni che difendano i loro diritti con efficacia. A volte, la polizia fa irruzione nei locali frequentati da omosessuali. Nonostante essere gay non sia reato in Egitto, non è difficile mandare un omosessuale in prigione. Nel 2001, per esempio, cinquantadue ragazzi sono stati arrestati su una nave in riva al Nilo e condannati ad alcuni anni di galera per “immoralità abituale”. Quando non ci sono le forze dell’ordine, ci pensa la gente comune a “fare pulizia”. Un episodio famoso è l’assalto al bar Odeon, uno dei ritrovi più famosi per gli omosessuali egiziani, che ha costretto i padroni di questo locale a rifiutare i clienti gay»⁶.

La Libia

Nel codice penale libico del 1953, emendato dalla legge 70 del 2 ottobre 1973 è stato aggiunto un comma all’articolo 408 in cui si criminalizza esplicitamente il comportamento omosessuale. Il comma recita: *Chiunque disonori la dignità di una persona con il suo consenso sarà punito insieme al suo partner con la reclusione in carcere*. Il codice morale limita la pubblica espressione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere delle

⁵ Sara Ahmed, ragazza di origini egiziane ha scritto su “Il Grande Colibrì”: «Ero omofoba, ma adesso non lo sono più. Ero dell’idea che ammettere l’esistenza di musulmani omosessuali fosse qualcosa di blasfemo. Rinnevo gli omosessuali musulmani, voltavo il viso ed esclamavo “astaghfirullah” (chiedo perdono ad Allah) se incrociavo un transessuale per strada o due uomini che si tenevano per mano. Me ne vergogno, ma ero dell’idea che l’omosessualità fosse una malattia da accettare nella speranza di poter guarire. “È peccato”, “sono perversi”, “l’Islam lo vieta”, “l’Islam li condanna”: erano affermazioni di cui ero fortemente convinta».

S. AHMED, *Ero omofoba, ma ora so che Allah ama l’uguaglianza*, Il Grande Colibrì, tratto da <http://www.ilgrandecolibri.com/ero-omofoba-ora/>, 2017.

⁶ M. COLOMBO, *Essere gay in Egitto. Paura, speranza e sfida*, Panorama, tratto da <http://archivio.panorama.it/mondo/Essere-gay-in-Egitto-Paura-speranza-e-sfida>, 2008.

persone. L'articolo 421 del 1953 afferma che *chiunque commetta un atto di indecenza in un luogo pubblico sarà ritenuto condannabile alla detenzione fino a un anno e avrà una multa fino a 50 Dinari. La medesima pena sarà applicata a coloro i quali offendano la pubblica decenza con la distribuzione di scritti, immagini o altri articoli di natura indecente, o espongano gli stessi in vendita*. L'articolo 407 sanziona la violenza sessuale: *qualsiasi individuo abbia un rapporto sessuale con un'altra persona ricorrendo alla violenza, a minacce o all'inganno sarà punito con un periodo di detenzione fino a un massimo di 10 anni*. Al secondo comma si legge che *la stessa pena sarà applicata anche a qualsiasi individuo abbia avuto un rapporto sessuale con il consenso di una persona che non abbia compiuto 14 anni o con una persona che non abbia opposto resistenza a causa di una disabilità mentale o fisica. Se la vittima era minore di 14 anni o aveva più di 14 anni ma non ancora 18, il periodo massimo di detenzione è di 15 anni*. Inoltre, al terzo comma si specifica che *se l'autore del reato è un parente, un guardiano, un tutore o un custode della vittima, o se la vittima è un servitore alle dipendenze dell'autore del reato o rientra nelle categorie menzionate sopra, è previsto un periodo di detenzione compreso tra 5 e 15 anni*. Per giunta, *se un individuo ha un rapporto sessuale consenziente con un'altra persona fuori dal matrimonio, le due persone coinvolte saranno punite con un periodo di detenzione di massimo 5 anni*. L'articolo 408 criminalizza, invece, gli "atti osceni". *Qualsiasi individuo commetta atti osceni sarà punito con un periodo di detenzione di massimo 5 anni. La pena sarà applicata anche se l'atto è stato commesso di comune accordo con una persona minore di 14 anni o con una persona che non abbia opposto resistenza a causa di una disabilità mentale o fisica. Se la vittima ha tra i 14 e i 18 anni, il periodo di detenzione sarà di almeno un anno. Se l'autore del reato appartiene a uno dei gruppi di persone specificati nei commi 2 e 3 dell'articolo 407, sarà imposto un periodo di detenzione di almeno 7 anni. Se un individuo commette atti osceni con un'altra persona di comune accordo fuori dal matrimonio, entrambi saranno puniti con la detenzione*. Per la società libica essere gay significa andare contro la religione

islamica. L'omosessualità non è solo un crimine per legge, ma è anche vietata dalla società, che la giudica un comportamento immorale. Ogni azione che potrebbe lasciar trapelare l'omosessualità di una persona, può esporla a violenza verbale o a minacce di violenza fisica⁷. Per questo le persone LGBT+ si “comportano come eterosessuali”, seguendo i ruoli di genere previsti dalla società libica. Nessun omosessuale può parlare apertamente del proprio orientamento sessuale e perciò non ci sono statistiche o stime sulla discriminazione contro le minoranze sessuali in Libia. Le questioni che riguardano l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere in Libia, evidenziate nelle raccomandazioni verso la Libia⁸ sembra non siano state recepite dal Governo di Tripoli. Tuttavia, ARC internazionale⁹, IGLHRC¹⁰ e ILGA hanno ribadito insieme ad Amnesty International¹¹ che le persone LGBT+ libiche sono costrette a nascondere la loro identità e sono sprovviste di ogni tipo di protezione. In data 2 gennaio 2016 il Governo italiano ha firmato in Libia un accordo che non prevede la possibilità di poter arrivare in Europa a chi fugge da dittature, paesi corrotti, crimini contro l'umanità, guerre, miserie estreme. Nel documento non si accenna in alcun modo a chi fugge dal proprio paese per cercare protezione in Europa ma si afferma solamente che “le parti si impegnano a interpretare e applicare il Memorandum nel rispetto degli ob-

⁷ Farah Abdullahi Abdi nel libro *Never arrive* racconta il suo viaggio da rifugiata transgender che dalla Somalia arriva a Malta, passando per la Libia. Ella, all'età di 16 anni, si allontana dalla sua famiglia a causa del sistema oppressivo che la circondava. Prima di giungere in un luogo in cui i diritti umani fossero garantiti e tutelati, Farah Abdullahi ha attraversato la Libia, come molti migranti che arrivano sulle nostre coste. La giovane racconta di aver dovuto nascondere ogni traccia della sua identità di genere per evitare il rischio di essere vittima di abusi sessuali.

F.A. ABDI, *Never Arrive*, La Valletta, 2015.

⁸ ONU, Human Rights Document on Libyan Arab Jamahiriya, tratto da http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=104&su=110.

⁹ Cfr. <http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/1/libya/>.

¹⁰ Cfr. <https://www.outrightinternational.org/content/exitoso-trabajo-de-la-sociedad-civil-con-los-gobiernos-para-revertir-votaci%C3%B3n>.

¹¹ Cfr. <https://www.amnesty.it/libia-migranti-e-rifugiati-in-fuga-da-violenza-sessuale-persecuzione-e-sfruttamento/>.

blighi internazionali e degli accordi sui diritti umani di cui i due Paesi fanno parte. La Libia non ha sottoscritto la convenzione e il protocollo relativo allo status di rifugiato e diverse convenzioni internazionali riguardanti i diritti umani. In molti documenti si parla di immigrazione illegale o clandestina¹². Secondo l'OIM e l'UNHCR nella situazione attuale la Libia non può essere considerata un Paese terzo sicuro dove si possano avviare procedure extra-territoriali per l'esame delle domande di asilo in Nord Africa¹³. Già nel 2009, ne *Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione*, Natalino Ronzitti, professore di diritto internazionale presso l'Università LUISS Carlo Guidi di Roma, nonché Consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), analizzava i rapporti tra l'Italia e la Libia, ponendo l'accento sulla predominanza degli interessi economici in gioco, palesati dall'acquisizione da parte della Libia di un cospicuo pacchetto azionario della Fiat, per di più pubblicizzati dalla presenza dell'ENI in Libia, continuamente impegnata nella scoperta di giacimenti petroliferi¹⁴. In un discorso dominato dall'utilitarismo, il discorso sui diritti umani sembra non trovare alcuno spazio. I principi generali enunciati in teoria nel Capo I del trattato, in particolare all'articolo 6, che enuncia il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali risultano in contrasto con quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso, in cui si afferma la necessità della lotta all'immigrazione clandestina, attraverso un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche¹⁵. Nel 2016, la Libia, insieme agli stati del Maghreb e all'Italia ha organizzato un Pride, nella cui piattaforma politico-programmatica sono

¹² Cfr. <http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia.pdf>.

¹³ OIM, 2017, tratto da <http://www.italy.iom.int/it/notizie/dichiarazione-congiunta-oim-unhcr-sulla-gestione-dei-flussi-di-migranti-e-rifugiati>.

¹⁴ N. RONZITTI, *Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione*, Roma, 2009.

¹⁵ Cfr. <http://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html>.

Gli Stati Uniti hanno prodotto una raccomandazione di pronta approvazione delle domande di licenza per tutte le organizzazioni della società civile che rispondono ai requisiti legali, comprese quelle per le minoranze della popolazione. La commissione per i diritti economici, sociali e culturali ha stilato raccomandazioni specifiche SOGI¹⁷ nella sua osservazione conclusiva sul Marocco nell'ottobre 2015. La commissione ha affermato la necessità di verificare che le persone omosessuali potessero godere dei diritti riconosciuti dal Patto, in particolare l'accesso al lavoro, i servizi sociali, l'assistenza sanitaria e l'istruzione. I componenti del comitato si sono mostrati preoccupati perché lo Stato criminalizza ancora i rapporti sessuali consensuali tra adulti dello stesso sesso, come si evince dalla disposizione dell'articolo 489 del codice penale marocchino. Le persone LGBT+ marocchine sono vittime di stigma e violenza e a tal proposito sono stati redatti numerosi rapporti, specialmente dopo l'episodio di sconcertante violenza omofobica verificatosi nel marzo 2016, in cui due gay marocchini sono stati picchiati a sangue da un gruppo di ragazzi, ma la polizia ha arrestato le vittime, lasciando liberi gli aggressori¹⁸. Fino agli anni '80 la città di Casablanca era uno dei centri di riferimento per gli interventi di RCS (riconversione chirurgica del sesso), per cui centinaia di donne transessuali si recavano lì per sottoporsi all'operazione. Nel bel mezzo del dibattito sulla depenalizzazione dell'omosessualità, fortemente caldeggiata da una parte del Governo e sostenuta dal Ministero della Salute, nel giugno 2016 l'omofobia appare sulla prima pagina del settimanale Maroc-Hebdo, che esce con il titolo "Dobbiamo bruciare gli omosessuali?". Questo evento fa indignare i rappresentanti delle associa-

¹⁷ L'acronimo SOGI, sexual orientation and gender identity, è ampiamente utilizzato per descrivere l'ambito di riferimento delle politiche LGBT+.

¹⁸ Cfr. <http://gayburg.blogspot.it/2016/03/duo-gay-marocchini-picchiati-sangue-dal.html>.

zioni per i diritti di LGBT+¹⁹. La comunità LGBT+ marocchina ha creato una pagina Facebook per promuovere la depenalizzazione dell'omosessualità in Marocco²⁰.

La Siria

In data 21 Novembre 2016 Stephen O'Brien, responsabile delle Nazioni Unite per le operazioni umanitarie, ha dichiarato che quasi un milione di siriani vive sotto assedio in Siria²¹. L'Onu teme gravi violazioni dei diritti umani ad Aleppo²². La guerra in atto non fa discriminazioni e se la Siria non è mai stata un rifugio per le persone LGBT+, oggi lo è ancor meno. Poco prima della rivolta siriana del 2011, tuttavia, le autorità siriane non erano certamente clementi con le persone LGBT+. Ai sensi dell'art 520 del codice penale gli omosessuali sono condannati alla reclusione ed emarginati, rischiando di essere vittime di delitti d'onore, in quanto l'omosessualità è vista come una grande vergogna, meritevole di morte. L'articolo afferma: *Qualsiasi rapporto sessuale innaturale è punito con la reclusione fino a tre anni*. La guerra selvaggia in Siria vede molti uomini gay di fronte a una doppia minaccia: essi sono perseguitati dall'esercito siriano e dai gruppi militanti, mentre le loro famiglie spesso li rifiutano. Di donne lesbiche, invece, non si hanno notizie, poiché queste sono molto più difficili da individuare a causa delle restrizioni istituzionali esistenti in mate-

¹⁹ O. PISCITELLI, 2016, tratto da http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/marocco/2015/06/12/omofobia-in-prima-pagina-marocco-sotto-choc_914fe9a1-46f2-4c38-b602-d4948ea51993.html.

²⁰ Vedi <https://www.facebook.com/TheMoroccanLGBTCommunity/?fref=nf>.

²¹ *Syrie: près d'un million de personnes désormais assiégées En savoir plus sur*, Le Monde, tratto da http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/11/21/syrie-pres-d-un-million-de-personnes-desormais-asseiees_5035392_1618247.html#M3tDXREHdu0fk5.99,%202016,2016.

²² MR. ALHAMDO, *L'Onu teme gravi violazioni dei diritti umani ad Aleppo*, Internazionale, tratto da <http://www.internazionale.it/notizie/2016/12/13/aleppo-violazioni-diritti-umani-ONU,2016>.

ria di libertà di espressione femminile. Naturalmente, la guerra non ha portato l'omofobia in Siria, ma ha intensificato la sorveglianza, l'intrappolamento e l'esposizione pubblica di uomini gay, i quali sono anche vittime di molestie e violenze sessuali da parte dei pubblici ufficiali²³. La community *care2* dichiara che la situazione in Siria per le persone gay sta divenendo disperata. Il reporter Steve Williams dichiara che: «Può sembrare strano evidenziare un solo gruppo in un Paese dove milioni di civili stanno soffrendo. Tuttavia, raccontando di come gli omosessuali sono presi di mira e come le donne potrebbero in realtà soffrire in silenzio, perché sono efficacemente imbavagliate da altre leggi dello Stato, si tenta di offrire un minimo contributo affinché queste storie non muoiano anonime nel caos della guerra. Preferiamo fare questo piuttosto che diffondere sentimenti anti LGBT»²⁴.

La Tunisia

Dopo la rivoluzione, malgrado la presenza islamista del movimento al-Nahda, il parlamento ha votato per una costituzione rivoluzionaria, unica nel mondo arabo e musulmano, perché vi si accorda la libertà di coscienza e l'uguaglianza di diritto dell'uomo e della donna. Si tratta di un avvenimento unico. Ciò è stato possibile grazie al vecchio presidente Habib Bourghiba, che aveva spianato la strada e aveva impostato un diritto di famiglia che riconosceva i medesimi diritti sia all'uomo che alla donna. In Tunisia c'è una tradizione di lotta per l'uguaglianza, ma, per quanto riguarda l'omosessualità, non vi è una parità di diritti tra gli eterosessuali e gli omosessuali, anzi l'articolo 230 del codice penale del 1913 punisce la

²³ G. REID, *The double threat for gay men in Syria*, Washington Post, tratto da <https://www.hrw.org/news/2014/04/28/double-threat-gay-men-syria>, 2014.

²⁴ S. WILLIAMS, 2014, tratto da <http://www.care2.com/causes/things-are-getting-increasingly-desperate-for-gay-people-in-syria.html>.

sodomia con 3 anni di reclusione. “Essere omosessuale in Tunisia vuol dire che sei un detenuto ancora libero, un criminale in libertà, un cittadino di serie b”²⁵. La comunità LGBT+ tunisina sta cercando di abolire l’articolo 230, che vieta la sodomia e in base al quale gli omosessuali vengono arrestati. Tutto questo avviene nonostante l’avversione del governo e della società²⁶. Per denunciare l’incostituzionalità dell’articolo 230 del codice penale tunisino, la comunità LGBT+ tunisina ha realizzato uno spot cartoon²⁷. Dal 2008 si sono susseguiti innumerevoli arresti in Tunisia per accusa di sodomia. Affinché sia garantita assistenza legale alle persone omosessuali e transgender, è nata l’associazione Damj, che mette a disposizione delle persone LGBT+ tunisine avvocati volontari²⁸. L’ambiente tunisino è angusto per le persone omosessuali e transgender, che non solo si vedono negati i diritti civili, ma sono bersaglio di scherno e vittime di minacce. Nel mese di Luglio del 2016 Ahmed Ben Amor, leader del movimento LGBT tunisino, tenta il suicidio per ben due volte dopo aver partecipato a un talk show e aver chiesto la depenalizzazione dell’omosessualità²⁹.

Il Camerun

L’articolo 347bis del codice penale del 1965 e del 1967, emendato nel 1972 recita: *È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e una multa*

²⁵ Tratto da <http://www.internazionale.it/video/2015/12/16/gay-tunisia-omosessuali-discriminati>, 2015.

²⁶ Cfr. <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html>.

²⁷ Vedi <https://www.youtube.com/watch?v=DW7-QCsjIXA>.

²⁸ Vedi <https://www.insightonconflict.org/conflicts/tunisia/peacebuilding-organisations/damj/>.

²⁹ J. MORGAN, 2016, tratto da <http://www.gaystarnews.com/article/tunisia-gay-rights-leader-attempts-suicide-s/#gs.qQuzF8Q>.

da 20.000 a 200.000 franchi chiunque abbia rapporti sessuali con una persona del suo stesso sesso. È comune per le strade e nei quartieri del Camerun che folle di persone gridino insulti quando vedono una persona che sembri avere un'“insolita identità di genere”. Questo si verifica quotidianamente. I vicini, i conoscenti e le famiglie delle persone LGBT+ spesso le accusano di stregoneria e pratiche occulte. Frequentemente accade inoltre che il personale medico di un ospedale si rifiuti di curare i pazienti a causa dei loro comportamenti di genere. I mezzi di comunicazione di massa in Camerun veicolano messaggi contro l'omosessualità, proclamando che si tratti di una pratica satanica responsabile di tutti i mali sociali del Paese. Le autorità nazionali di polizia rifiutano le denunce di vittime di crimini a causa dell'aspetto fisico o l'orientamento sessuale percepito. Per i motivi sovraelencati, molte ONG hanno inviato innumerevoli raccomandazioni al governo del Camerun³⁰. Sul territorio è presente un'associazione che si occupa della prevenzione e del contrasto alle IST (infezioni sessualmente trasmissibili), *Humanity First Cameroon*, la quale promuove azioni di sensibilizzazione contro lo stigma che colpisce i gruppi vulnerabili e sovraesposti a infezioni come l'HIV (in particolare MSM, ossia maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi)³¹. Nel febbraio 2014, la CEDAW ha esortato il Camerun a tutelare le donne LBT. Le organizzazioni per un Camerun alternativo, tra cui l'associazione per la difesa di gay e lesbiche (ADEFHO), la Fondazione per l'AIDS camerunese (CAMFAIDS), e Human Rights Watch hanno denunciato che il Camerun perseguita gli omosessuali in modo più violento rispetto agli altri Paesi del mondo³².

³⁰ C. STEWART, 2016, tratto da <https://76crimes.com/2016/01/01/91-anti-lgbt-attacks-and-violations-camerouns-2015-tally/>.

³¹ Vedi <http://www.qayn.org/humanity-first-cameroun/>.

³² Vedi <https://www.youtube.com/watch?v=LfGtZ2SVb1Y>.

L'Eritrea

L'articolo 600 del codice penale del 1957, ereditato dal dominio etiope, sanziona i "reati carnali innaturali". *Chiunque si esibisca con una persona dello stesso sesso in un atto corrispondente all'atto sessuale o in qualsiasi altro atto indecente è punito con la reclusione semplice.* Nel primo ciclo dell'Universal Periodic Review nel 2009, il governo dell'Eritrea ha respinto le raccomandazioni formulate dal Canada e dagli Stati Uniti d'America di abrogare l'articolo di cui sopra, sostenendo che si tratti di una richiesta in diretto conflitto con i valori e le tradizioni del popolo eritreo. Le osservazioni conclusive consegnate in Eritrea dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nel maggio/giugno 2015, facendo riferimento diretto a SOGI, dichiarano: *abrogare le disposizioni di legge che criminalizzano l'omosessualità e sensibilizzare l'opinione pubblica all'uguaglianza e alla non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e l'identità di genere, assicurare che i bambini che appartengono a gruppi di lesbiche, gay, bisessuali e transgender o bambini provenienti da famiglie formate da tali persone non siano soggetti ad alcuna forma di discriminazione.*

L'Etiopia

L'articolo 629 del codice penale della Repubblica federale democratica di Etiopia sanziona l'omosessualità e "gli altri atti indecenti": *Chiunque si esibisca con una persona del suo stesso sesso in un atto omosessuale o in qualsiasi altro atto indecente è punito con la detenzione.* L'articolo 630 contiene un generale aggravamento al crimine: *la pena è la reclusione semplice per un periodo non inferiore a un anno, o, in casi gravi, il carcere duro per non più di dieci anni, se il criminale: trae indebitamente vantaggio dal disagio materiale o mentale di un altro; abusa dell'autorità che esercita su un altro in virtù*

della sua posizione (come custode, tutore, protettore, insegnante, maestro o datore di lavoro); o, nell'ambito di una relazione, provoca disagio a un'altra persona sottoponendola a tale atto; svolge una professione tra quelle indicate ai sensi della legge all'articolo 92. La pena consiste nella reclusione da tre a quindici anni, se: il criminale usa la violenza, l'intimidazione o la coercizione, l'inganno o la frode, o trae indebitamente vantaggio dall'incapacità della vittima di opporre resistenza o di difendersi o dalla sua debolezza mentale o incoscienza; il criminale sottopone la sua vittima ad atti di crudeltà o sadismo, o gli trasmette una malattia venerea di cui egli è consapevole di essere infetto; la vittima è portata al suicidio da angoscia, vergogna o disperazione. L'Etiopia ha ricevuto raccomandazioni da Francia, portogallo e Argentina affinché l'omosessualità fosse depenalizzata³³.

Il Gambia

L'articolo 144 del codice penale gambiano condanna i “reati innaturali”. Il primo comma della disposizione condanna qualsiasi persona che: *abbia una conoscenza carnale di una persona contro l'ordine della natura; abbia una conoscenza carnale di un animale; permetta a chiunque di avere conoscenza carnale di sé contro l'ordine della natura.* La pena per questo tipo di atti consiste in 14 anni di reclusione. Al secondo comma di questo articolo si specifica cosa si intende per “conoscenza carnale di una persona contro l'ordine della natura”: *la conoscenza carnale della persona attraverso l'ano o bocca; l'inserimento di qualsiasi oggetto nella vulva o all'ano della persona allo scopo di simulare sesso; aver commesso qualsiasi atto omosessuale.* Il codice penale del Gambia prevede sette anni di reclusione per chiunque tenti di praticare i suddetti atti. L'articolo 147, come modificato dalla

³³ ONU, 2014, tratto da https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ethiopia/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_14_e.pdf.

legge del 2005, prevede quanto segue: *qualsiasi persona di sesso femminile che, sia in pubblico che in privato, commetta un atto osceno con un'altra persona di sesso femminile, o conduca un'altra persona di sesso femminile a commettere qualsiasi atto di grave indecenza con lei o con un'altra persona di sesso femminile, sia in pubblico che in privato, è ritenuta colpevole di un crimine e punita con la reclusione per un periodo di cinque anni*. L'articolo specifica inoltre che per atto di indecenza si intende ogni atto omosessuale. Il 25 agosto 2014, il Parlamento ha approvato l'emendamento al codice penale che prevede l'"omosessualità aggravata", punendola con la reclusione a vita. La legge è entrata in vigore il 9 ottobre 2014 e comprende il seguente articolo inerente l'omosessualità aggravata e i serial offenders. *È punito con la reclusione a vita chi commette reato di omosessualità aggravata, ossia: Se la persona contro cui viene commesso il reato è di età inferiore ai diciotto anni; se l'autore del reato è una persona HIV+; se l'autore del reato è genitore o tutore della persona contro la quale il reato è stato commesso; se l'autore del reato ha un'autorità sulla persona contro la quale è commesso il reato; se la vittima del reato è una persona disabile; se l'autore del reato è un delinquente seriale; se l'autore del reato ricorre a farmaci o sostanze stupefacenti per condurre la vittima ad avere rapporti carnali con lui*. Nel luglio 2015, il Comitato CEDAW esorta il Gambia ad abrogare le disposizioni del codice penale in materia di "reati innaturali", mettendo fine alla detenzione arbitraria di donne lesbiche, fornendo loro una protezione efficace da violenza e discriminazione e offrendo loro una formazione adeguata per essere integrate nella società³⁴.

³⁴ CEDAW, 2015, tratto da <http://www.acdhhs.org/wp-content/uploads/2015/07/CEDAW-Concluding-Observations-July-2015-1.pdf>.

Il Ghana

Il codice penale del 1960 all'articolo 99 punisce la "conoscenza carnale innaturale". *La conoscenza carnale innaturale è dimostrata sulla base della penetrazione anale*. Nell'articolo 104 si delineano i potenziali colpevoli del reato di conoscenza carnale innaturale, ossia omosessuali e zoofili. Nel dicembre 2012, il gruppo di lavoro che si è occupato di analizzare le politiche del Ghana per la Universal Periodic Review ha riferito che lo stato perpetua trattamenti di non parità dei cittadini omosessuali, lesbiche, bisessuali e transgender³⁵. Seppure l'articolo si intenda applicabile ai soli individui di sesso maschile, ci sono state notizie di stampa di molte aggressioni di massa ai danni di donne lesbiche. In uno slum del Ghana è accaduto che un gruppo di uomini ha stampato un selfie privato di due donne che si baciano e lo ha reso pubblico al fine di denigrare le donne lesbiche. Le donne sono state lapidate e colpite con feci umane da una folla inferocita che le ha insultate con il pretesto che i loro atti fossero immorali. I residenti omofobi hanno promesso di dare la caccia a tutte le lesbiche della zona³⁶.

La Guinea Conakry

L'articolo 325 del codice penale della Guinea punisce gli atti ritenuti contro natura. L'articolo recita: *ogni atto indecente o contro natura commesso con un individuo dello stesso sesso sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani*. Se

³⁵ ONU, 2012, tratto da http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC226_English.pdf.

³⁶ Tratto da <http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Homophobic-residents-flood-town-with-posters-of-alleged-lesbians-349426>, 2015.

il fatto è commesso con una persona di età inferiore a 21 anni, deve essere applicata la pena massima. Se l'atto è stato consumato o tentato con la violenza, il colpevole subirà la pena della reclusione per un periodo dal 5 a 10 anni.

In un rapporto sulla Guinea, Amnesty International denuncia gli arresti avvenuti ai danni delle persone LGB, detenute seppur entrambe le parti fossero maggiorenni e consenzienti³⁷. Il progetto di relazione del gruppo di lavoro della Universal Periodic Review circa la Guinea ha illustrato le numerose raccomandazioni inviate alla Guinea da parte di diversi Stati. Le Filippine hanno esortato lo Stato a ratificare i trattati internazionali sui diritti umani; il Portogallo lo ha esortato a firmare il Patto internazionale sui diritti civili, economici e culturali; la Sierra Leone ha incitato il Governo guineano a ratificare la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione sulle donne; il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, l'Australia, la Serbia e altri stati hanno fatto pressione insieme a molte ONG affinché la Guinea abolisse la pena di morte; La Turchia, la Spagna, il Costa Rica, la Repubblica Ceca, la Danimarca e altri stati hanno invitato la Guinea a ratificare il Protocollo della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Slovenia e Capo Verde hanno raccomandato la Guinea di ratificare il Protocollo della Convenzione sui diritti del bambino sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; l'Olanda ha raccomandato la Guinea di allineare la sua legislazione nazionale con lo Statuto di Roma e cooperare con la Corte penale internazionale nella sua indagine circa i reati commessi il 28 settembre 2009 e le sue conseguenze³⁸; il Messico ha incitato la Guinea a creare le condizioni necessarie per registrare i ragazzi e le ragazze al momento della nascita; il Lussemburgo ha raccomandato alla Guinea di rafforzare la lotta contro ogni forma di discriminazione, in

³⁷ AMNESTY INTERNATIONAL, tratto da <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/guinea/report-guinea/>, 2015/2016.

³⁸ Tratto da <http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/esteri/guinea-scontri/guinea-scontri/guinea-scontri.html>, 2009.

particolare contro la violenza sulle le donne e le ragazze, con particolare attenzione alla lotta contro la violenza sessuale e la mutilazione genitale femminile³⁹.

Il Kenya

Il codice penale keniota, come modificato dalla legge n° 5 del 2003, all'articolo 162 punisce i crimini "contro l'ordine della natura". L'articolo recita: *È colpevole di un crimine ed è punito con la reclusione per quattordici anni chi: ha una conoscenza carnale di una persona contro l'ordine della natura; ha una conoscenza carnale di un animale. L'autore del reato deve essere punito con la reclusione per ventuno anni se: il reato è stato commesso senza il consenso della persona che è stata carnalmente conosciuta; il reato è stato commesso con il consenso di quella persona, ma il consenso è stato ottenuto con la forza o per mezzo di minacce o intimidazioni, o dalla paura di lesioni personali, o per mezzo di rappresentazioni false circa la natura dell'atto.* All'articolo 165 si condannano la sodomia e la volgare indecenza. *Ogni persona di sesso maschile che, sia in pubblico che in privato, commette un atto di grave indecenza con un'altra persona di sesso maschile, o induce un'altra persona di sesso maschile a commettere qualsiasi atto osceno con lui, o tenta far commettere tale atto a qualsiasi persona di sesso maschile con se stesso o con un'altra persona di sesso maschile, sia in pubblico che in privato, è colpevole di un reato ed è condannabile alla reclusione per cinque anni.* La sodomia è vietata e ritenuta offensiva. Essa è definita come "relazione sessuale illegale e intenzionale attraverso l'ano tra due maschi umani". L'articolo 185 prevede: *Ogni persona accusata di sodomia o aggressione con l'intenzione di commettere sodomia è colpevole di offesa al pudore.* La sodomia è uno dei

³⁹ ONU, 2015, tratto da https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/guinea/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_1.3.pdf.

reati per i quali gli arresti possono essere eseguiti senza mandato. La costituzione kenyota promulgata nel 2010⁴⁰ è tra le più progressiste e liberali delle nazioni democratiche di tutto il mondo. La costituzione mira a garantire la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e la fraternità di tutti i cittadini. Più specificamente, le sue disposizioni garantiscono i diritti economici, sociali e culturali. Questi sono stabiliti dal Bill of Rights e sono quindi parte integrante dello stato democratico del Kenya. Lo spirito di inclusione e uguaglianza è sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che afferma: *lo Stato non deve discriminare direttamente o indirettamente, qualsiasi persona su qualsiasi terreno, per motivi di razza, sesso, gravidanza, stato civile, stato di salute, origine etnica o sociale, colore della pelle, età, disabilità, religione, coscienza, fede, cultura, usi, lingua o nascita. Le persone non devono discriminare, direttamente o indirettamente, altre persone su uno dei motivi previsti o contemplati nella clausola. Al fine di dare piena attuazione alla realizzazione dei diritti garantiti ai sensi del presente articolo, lo Stato adotta leggi e le altre misure, tra cui programmi di azioni positive e politiche volte a riequilibrare qualsiasi svantaggio subito da persone o gruppi a causa di discriminazioni in passato.* Tuttavia lo Stato continua a discriminare le donne LBQ attraverso arresti frequenti, la negazione dell'accesso ai servizi e i diritti fondamentali, e attraverso tutti i meccanismi di esclusione che ostacolano la partecipazione delle donne LBQ come qualsiasi cittadino⁴¹. Questi soprusi e questi trattamenti iniqui spesso sono legittimati dagli articoli succitati.

⁴⁰ Vedi <http://www.kenyaconstitution.org/>.

⁴¹ Cfr. https://issuu.com/galckkenya/docs/research_on_the_lived_experiences_o.

La Liberia

Il codice penale liberiano del 1976, agli articoli 14.74, 14.79 e 50,7 condannano la “sodomia volontaria” come reato grave di primo grado, punibile con la reclusione fino a un anno.

Per sodomia si intende una “deviazione dei rapporti sessuali” tra gli esseri umani che non sono marito e moglie e che hanno contatto tra il pene e l’ano, la bocca e il pene, o la bocca e la vulva. Questi sono puniti anche se hanno comportamenti sessuali, come “toccare le parti intime di un’altra persona al fine di suscitare o appagare un desiderio sessuale”.

Il clima fortemente sessuofobo rende ulteriormente angusto il contesto sociale per le persone LGBTI in Liberia.

La situazione generale è caratterizzata da una radicata omofobia e transfobia. Vi è crescente ostilità a livello politico, come risulta delle rivendicazioni di visibilità da parte delle persone intersessuate o non conformi al genere. Le persone riconosciute come omosessuali o trans sono vittime di crimini di odio e sono rifiutate dalle proprie famiglie nella quasi totalità dei casi. La mancanza di alternative e le forti pressioni spingono spesso le persone gay a contrarre matrimoni etero e le persone transgender a reprimere la propria identità di genere. Per le persone trans non è prevista alcuna norma di riattribuzione anagrafica del genere e non sono autorizzati gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso⁴².

⁴² Cfr. <http://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbt/rights-of-lgbt-persons-liberia.pdf>.

La Mauritania

L'articolo 308 del codice penale mauritano punisce gli atti omosessuali. *Qualsiasi uomo musulmano adulto che commette un atto indecente o un atto contro natura con un individuo del suo sesso sarà condannato a morte con lapidazione pubblica. Se si tratta di due donne, queste saranno punite come prescritto dall'articolo 306, primo comma* (da tre mesi a due anni di reclusione e una multa di 5.000 a 60.000 Ouguiya). Amnesty International si è occupata della permanenza della pena di morte nell'ordinamento giuridico della Mauritania, ma nel Marzo 2011 la Mauritania ha respinto le raccomandazioni per la sua abolizione⁴³. La Mauritania ha lo status di membro nelle seguenti organizzazioni panafricane: l'Arab Magheb Union, l'organisation Africaine de la Propriété intellectuelle e l'Unione Africana⁴⁴, nonché dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia, impegnata nella promozione alla cooperazione in settori come la ricerca della pace, della democrazia e della protezione dei diritti umani, in particolare nella prevenzione dei conflitti, della mediazione in aree di crisi, della promozione dei diritti umani e del consolidamento dello stato di diritto⁴⁵. Ciononostante la Mauritania resta un luogo in cui i diritti umani non sono tutelati, specialmente per le persone LGBT che sono costrette a emigrare per sopravvivere⁴⁶.

⁴³ Cfr. <http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/schedastato.php?idcontinente=13&nome=mauritania>.

⁴⁴ Vedi <http://www.droit-afrique.com/pays/mauritanie/>.

⁴⁵ G. B. DI LINGUAGLOSSA, tratto da <http://giuseppebonanno.blogspot.it/2014/05/africa-francofona-e-smom-cooperazione.html>, 2014.

⁴⁶ COLUMBIA SPECTATOR STAFF, 2013, tratto da <http://columbiaspectator.com/2011/11/04/gay-man-granted-asylum-help-columbia-law-clinic/>.

La Nigeria

La legge federale nigeriana criminalizza l'omosessualità. Nel codice penale nigeriano, al capitolo 77, la Legge federale della Nigeria del 1990, all'articolo 214 sanziona gli "atti contro l'ordine della natura". *Qualsiasi persona che: ha una conoscenza carnale di una persona contro l'ordine della natura; ha una conoscenza carnale di un animale; consente a una persona di sesso maschile di avere conoscenza carnale di lui o di lei contro l'ordine della natura; è colpevole di un crimine, ed è punita con la reclusione per quattordici anni.* L'articolo 215 prevede una sanzione anche per chi tenta di avere conoscenza carnale. *Qualsiasi persona che tenta di commettere uno dei reati definiti nella sezione precedente è colpevole di un crimine, ed è condannata alla reclusione per sette anni. L'autore del reato non può essere arrestato senza mandato.* All'articolo 217 si punisce la "lorda indecenza". *Ogni persona di sesso maschile che, sia in pubblico che in privato, commette un atto di grave indecenza con un'altra persona di sesso maschile, o induce un'altra persona di sesso maschile a commettere qualsiasi atto osceno con lei, sia in pubblico che in privato, è colpevole di un crimine, e rischia la reclusione per tre anni. L'autore del reato non può essere arrestato senza mandato.* Alcuni Stati della Nigeria del Nord hanno adottato leggi della Sharia islamica, che criminalizza l'omosessualità. Per gli uomini è prevista la pena di morte, mentre per le donne è prevista la fustigazione. Queste leggi differiscono dalla legge federale. Gli stati che hanno adottato tali leggi sono: Bauchi nel 2001, Borno nel 2000, Gombe nel 2001, Jigawa nel 2000, Kaduna nel 2001, Kano nel 2000, Katsina nel 2000, Kebbi nel 2000, Niger nel 2000, Sokoto nel 2000, Yobe nel 2001 e Zamfara nel 2000. In un atto proibitivo del 2013 la Nigeria vieta la solennizzazione del matrimonio o dell'unione ci-

vile tra persone dello stesso sesso⁴⁷. Annika Rudman, professoressa associata di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Legge dell'Università di Stellenbosch in Sudafrica, ha pubblicato nel 2015 un articolo sulla rivista "African Human Rights Law Journal", intitolato *La protezione contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere sotto il sistema africano dei diritti umani*⁴⁸. I diritti alla dignità e all'uguaglianza sono protetti ai sensi della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; tuttavia, i principi enunciati dalla Carta entrano in conflitto con i valori locali, perpetrando violazioni ai diritti umani. Il 10 aprile 2006 un Rappresentante speciale dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani ha inviato un appello urgente al governo nigeriano, riguardante un atto del Governo avente forza di legge finalizzato alla proibizione di relazioni tra persone dello stesso sesso, alla celebrazione del matrimonio tra esse, e per altre questioni annesse. Secondo le informazioni ricevute, il 19 gennaio 2006 il ministro della Giustizia ha presentato una proposta di Legge per vietare qualsiasi atto omosessuale. Questo disegno di legge introduceva sanzioni penali per la difesa pubblica di associazioni che sostengono i diritti delle persone lesbiche e gay e per il tentativo di celebrazione di unioni illegittime per il Governo nigeriano.

Il rappresentante speciale si dice rammaricato per la mancata risposta da parte del Governo nigeriano⁴⁹. La giurisdizione degli Stati della Nigeria si è pronunciata con sentenze sanzionatorie in merito ai casi di persone LGBT+ accusate di "atti contro l'ardine della natura", come riporta il sito di notizie online InformationNG.com. Un tribunale a maggioranza musulmana del nord della Nigeria ha imposto pene detentive di sette anni

⁴⁷ REF WORLD, 2013, tratto da <http://www.refworld.org/type,LEGISLATION,,52f4d9cc4,0.html>.

⁴⁸ A. RUDMAN, 2015, The protection against discrimination based on sexual orientation under the African human rights system, African Human Rights Law Journal, Vol 15, No 1, 2015.

⁴⁹ ONU, 2007, tratto da <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A-HRC-4-37-Add-1.pdf>, pp. 224-226.

nel novembre 2016 a quattro uomini condannati per omosessualità⁵⁰. Nello stesso periodo quattro uomini hanno ricevuto pene detentive in un tribunale del Damaturu, la capitale dello stato di Yobe, per essere stati accusati di atti omosessuali⁵¹. Per il portavoce presidenziale Reuben Abati le leggi nigeriane sono in linea con le credenze culturali e religiose del popolo, perché più del 90% dei nigeriani è contrario ai matrimoni omosessuali⁵². Secondo Amnesty International, le leggi della Nigeria riflettono una società molto religiosa e conservatrice che considera l'omosessualità una deviazione. La Nigeria è uno dei 38 paesi africani - circa il 70 per cento del continente - che hanno leggi che perseguitano le persone omosessuali. In Nigeria è in atto un genocidio. I miliziani di Boko Haram rappresentano una minaccia per la vita dei civili nigeriani. Il presidente Jonathan, impegnato nella lotta al terrorismo, ricuce i rapporti con le comunità cavalcando l'onda xenofoba degli abitanti minacciati, anche attraverso il sostenimento delle draconiane leggi anti-gay⁵³. Ma dalla Nigeria non scappano soltanto i gay. Sulle nostre coste sbarcano anche donne costrette alla prostituzione, vittime di una rete potente che le sottomette con la magia nera. La maggior parte di queste ragazze viene "ceduta" dai parenti, consapevoli del fatto che saranno costrette a vendersi, ma convinti che riusciranno in pochi mesi a restituire i soldi per il viaggio in Europa e a farne arrivare altri alla famiglia. Sul settimanale "pagina99" del 7|13 maggio 2016, in un articolo dedicato alle donne vittime di tratta dalla Nigeria, destinate allo sfruttamento sessuale in Europa si legge che

⁵⁰ C. STEWART, 7 years in prison for homosexuality for 4 Nigerian men, Erasing 76 crimes, 2016, tratto da <https://76crimes.com/2016/12/02/7-years-in-prison-for-homosexuality-for-4-nigerian-men/>.

⁵¹ NOSTRINGSNG, 2016, tratto da <http://nostringsng.com/men-jailed-homosexuality-yobe/>.

⁵² Tratto da <http://www.cbc.ca/news/world/nigeria-president-goodluck-jonathan-bans-gay-meetings-1.2495376>, 2016.

⁵³ C. I. TOELGYES, 2016, tratto da <http://www.africa-express.info/2014/04/04/amnesty-accusa-nigeria-e-atto-un-genocidio/>.

queste finiscono nelle mani di una maman. «Il rito sancisce la perdita di proprietà di se stessa. Non è legato alle religioni, alla fine ci credono tutte», osserva l'avvocato Boiano. Si tratta di organizzazioni criminali, favorite dall'instabilità politica in Libia e dalla presenza di Boko Haram nel nord della Nigeria. L'Oim ha individuato 3.952 vittime di tratta sbarcate sulle coste del sud-Italia. Al loro arrivo vi sono operatori che le informano circa la possibilità di denunciare, ma questa operazione avviene in poco tempo e in gruppo e spesso anche in presenza delle maman. Non c'è privacy e le ragazze non denunciano perché immaginano maledizioni conseguenti al tradimento del rito, o temono ritorsioni nei confronti dei familiari rimasti in Nigeria, che, purtroppo, non sono rare. Simona Moscarelli, esperta legale dell'Oim sostiene che le vittime di tratta siano molte di più di quelle stimate. Per questo è importante anche intervenire lì, lavorando a partire dal fattore culturale⁵⁴. Da una cultura fortemente sessista, misogina e repressiva, in cui i diritti di donne e di LGBT+ non sono contemplati.

Il Senegal

Il Codice Penale senegalese del 1965, all'articolo 319 punisce gli "atti innaturali". *È prevista la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 100.000 a 1.500.000 franchi per chi commetta un atto contro natura con un individuo del suo sesso.* Le organizzazioni non governative hanno inviato diverse raccomandazioni al Senegal, tra cui l'avvio del processo di riforma di tutte le leggi, le politiche e le direttive che discriminano e stigmatizzano le persone sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere; il rilascio di individui incarcerati a causa del loro orientamento sessuale o

⁵⁴ G. DE VIVO, *Il ratto di Vivian intrappolata nel juju*, pagina 99, 7|13 maggio 2016, ANNO 3, n. 19, pp. 8-9.

di genere di identità; l'introduzione di una legislazione che criminalizza espressioni di odio e di crimini contro le persone LGBT; l'attuazione di programmi di formazione e sensibilizzazione sui diritti umani delle minoranze. Il Governo senegalese ha rigettato le raccomandazioni delle ONG⁵⁵. Su domanda di Gran Bretagna, Germania, Belgio e Olanda, il Senegal è stato sottoposto a una vera e propria inquisizione per le sue norme in materia di omosessualità. Nel mirino dell'ONU è il succitato articolo 319. Il Ministro della Giustizia del Senegal Sidiki Kaba ha spiegato a Ginevra che i tribunali condannano solo per "comportamenti osceni omosessuali" tenuti in luoghi pubblici e non per l'omosessualità in sé. Il Senegal lamenta un'imposizione occidentale, figlia del neocolonialismo, che vorrebbe applicare un modello subculturale presunto "universale" ma che il popolo senegalese non vuole e che contrasta con i suoi valori tradizionali e religiosi. Dal Senegal arrivano drammatiche conferme di una violenta ondata anti-omosessuale che non dà segno di smorzarsi. L'omosessualità è un argomento tabù di cui non si può nemmeno parlare ed è vissuta di nascosto⁵⁶.

⁵⁵ ARC INTERNATIONAL, 2013-14, tratto da <http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/senegal/2nd-cycle/>.

⁵⁶ In un'intervista su "Il corriere delle migrazioni" fatta da L.M. a un uomo senegalese omosessuale si legge: - «Esiste un mondo omosessuale nascosto, qui a Dakar?» - «Sì, eccome. È un mondo sotterraneo che parte dalle famiglie e arriva fino alla società tutta. Molti sono i locali in cui i gay si ritrovano, in generale sono le discoteche frequentate dagli 'gnak' (termine wolof per designare gli africani anglofoni o, in generale, provenienti dall'Africa centrale). Gli gnak sono più liberi, tanti sono dichiaratamente bisessuali e vivono la loro sessualità con meno paura. A loro non gliene frega niente di essere visti».

L. M., 2011, tratto da <http://www.corrieredellemigrazioni.it/2011/03/04/gay-e-marito-quando-lomosessualita-e-una-colpa/>.

L'Afghanistan

Nel Capitolo VIII dell'articolo 427 del Codice Penale del 1976 sono puniti adulterio, pedofilia, e violazione dell'onore. Sono disciplinati nella seguente disposizione i rapporti tra maschi. Il primo comma recita: *una persona che commette adulterio o la pederastia⁵⁷ deve essere condannato a lunga prigionia*. Al secondo comma *è considerata condizione aggravante la minore età*. Il codice penale afgano non contiene disposizioni esplicite sulla criminalità di atti consensuali tra persone dello stesso sesso. L'articolo 130 della Costituzione consente il ricorso alla legge della Sharia, che vieta l'omosessualità in ogni sua manifestazione. La Sharia in Afghanistan criminalizza gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso con la pena di morte. Tuttavia, generalmente questa applicazione avviene per mano dei talebani.

L'Iran

Il 13 novembre del 2005 Mokhtar N. e Ali A., due giovani iraniani, venivano giustiziati con una corda al collo, per via del loro orientamento sessuale. Come loro tanti, tantissimi omosessuali in Iran hanno perso la vita per mano dello Stato. Sacrificati in pubblica piazza, dati in pasto al disprezzo della folla e alla compassione del mondo, nel segno di una cultura bigotta, di una ferocia impunita, di una legge morale capovolta. Un

⁵⁷ ENCICLOPEDIA TRECCANI: tendenza o pratica erotica che nel significato originario del termine è costituita dal rapporto sessuale di un adulto con un adolescente; con significato più ampio, e più comune nell'uso moderno, con questo termine si indica l'omosessualità maschile.

orrore che si ripete⁵⁸. Nella seconda parte del codice penale islamico dell'Iran del 1991 si prevede la punizione per sodomia. Nel capitolo 1 si dà la definizione di sodomia.

Articolo 108: *la sodomia è un rapporto sessuale con un maschio.*

Articolo 109: *in caso di sodomia sia attiva che passiva i soggetti saranno condannati.*

Articolo 110: *la punizione per sodomia è l'uccisione; il giudice della Shari'a decide su come effettuare l'uccisione.*

Articolo 111: *la sodomia implica l'uccisione se entrambi i soggetti attivi e passivi sono maturi, sani di mente e liberi.*

Articolo 112: *se un uomo maturo sano di mente commette un rapporto sessuale con una persona immatura, l'agente sarà ucciso e il passivo sarà punito con 74 frustate, se non era sotto costrizione.*

Articolo 113: *Se una persona immatura commette un rapporto sessuale con un'altra persona immatura, ciascuno di essi sarà oggetto di 74 frustate, a meno che uno di loro era sotto costrizione.*

Al capitolo 2 si definiscono i modi per dimostrare la sodomia in tribunale.

Articolo 114: *se il soggetto accusato confessa di aver commesso sodomia, questo verrà punito come previsto.*

Articolo 115: *se il soggetto accusato confessa di aver commesso sodomia prima di ricevere 4 frustate, questo sarà punito con una pena minore.*

Articolo 116: *una confessione è valida solo se il confessore è maturo, sano di mente e capace di intendere e di volere.*

Articolo 117: *la sodomia è dimostrata dalla testimonianza di quattro uomini giusti che potrebbero averla osservata.*

Articolo 118: *se meno di quattro uomini giusti testimoniano, la sodomia*

⁵⁸ H. MARSALA, 2015, tratto da <http://www.tribune.com/television/2015/12/periodio-dellamore-la-pena-di-morte-e-la-condizione-degli-omosessuali-in-iran/>.

non è dimostrata e i testimoni possono essere condannati per accusa e danni.

Articolo 119: la testimonianza di un solo uomo o di un uomo insieme a delle donne non dimostra la sodomia.

Articolo 120: il giudice della Sharia può agire secondo la propria conoscenza che deriva attraverso metodi consueti.

Articolo 121: La punizione per sfregamento di cosce o glutei sul corpo di un uomo consiste in 100 frustate.

Articolo 122: se si commette sfregamento di cosce o glutei sul corpo di un uomo, dopo la quarta accusa si procede con la pena di morte.

Articolo 123: se due uomini non legati dal sangue stanno nudi sotto una coperta senza alcuna necessità, entrambi saranno puniti con 99 frustate.

Articolo 124: se qualcuno bacia un altro con la lussuria, sarà soggetto a 60 frustate.

Nella terza parte 3 si definisce il lesbismo e le pene previste.

Articolo 127: il lesbismo è l'omosessualità femminile praticata attraverso i genitali.

Articolo 128: i modi di dimostrare il lesbismo in tribunale sono gli stessi con cui si dimostra l'omosessualità maschile.

Articolo 129: la punizione per il lesbismo consiste in cento frustate per ciascuna parte.

Articolo 130: sarà stabilita la punizione per il lesbismo nei confronti di qualcuna a patto che questa sia matura, sana di mente e capace di intendere e di volere. In una nota si specifica che nell'applicazione della pena non sarà fatta distinzione tra chi fa e chi riceve, né tra chi è musulmana e chi non lo è.

Articolo 131: se l'imputata è accusata per più di tre volte di lesbismo, alla quarta volta è prevista la pena di morte.

Articolo 132: se una lesbica si pente prima dell'intervento dei testimoni, la punizione sarà annullata; se lo fa dopo testimonianza, la punizione non sarà annullata.

Articolo 133: *Se l'atto del lesbismo è dimostrato dalla confessione di colei che agisce e si pente di conseguenza, il giudice della Sharia può perdonare.*

Articolo 134: *Se due donne non legate da parentela stanno nude sotto una coperta senza necessità, saranno punite con meno di cento frustate. In caso di reiterazione per più di tre volte, le accusate saranno fustigate per più di cento volte.*

L'Iraq

Nell'Iraq post-Saddam Hussein e post-invasione statunitense essere gay implica una condanna a morte. È quasi impossibile determinare quanti omosessuali abbiano perso la vita nei cosiddetti “delitti d'onore” perpetrati da familiari, milizie e forze dell'ordine. I gay iracheni, segnalano le organizzazioni non governative per i diritti umani, sono il bersaglio di violenze ricorrenti che il governo non riconosce. Una volta identificate, in Iraq le persone omosessuali non sono al sicuro: il governo ha chiuso i centri di accoglienza per omosessuali. Ne resta soltanto uno, a Baghdad, con una capienza di tre persone. Secondo un rapporto di Human Rights Watch (HRW), è possibile che dall'invasione USA nel 2003 ad oggi siano morte centinaia di persone gay. Baghdad assicura di aver smantellato le milizie dedite a simili repressioni, mentre il Ministero dei Diritti Umani sostiene di non poter intervenire in aiuto della comunità gay, poiché questa non è considerata una minoranza dalla legge. Nonostante ciò un portavoce dell'ex primo ministro Nūrī al-Mālīkī ha affermato che “non esiste alcuna persecuzione sistematica degli omosessuali” e che questi “possono vivere una vita tranquilla”⁵⁹. Per anni in Iraq gli omosessuali hanno vissuto nella paura, in particolare durante il periodo in cui la milizia religiosa

⁵⁹ L. PISTONE, *Iraq: essere gay, una condanna a morte*, Atlas, tratto da <http://atlasweb.it/2012/09/18/iraq-essere-gay-una-condanna-a-morte-579.html>, 2012.

ha preso il controllo delle strade dopo la guerra settaria a seguito dell'invasione guidata dagli Stati Uniti, che ha rovesciato Saddam Hussein⁶⁰. Dopo l'invasione americana del 2003, il codice penale del 1969 è stato reintegrato. Questo codice non vieta le relazioni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia attori non statali come i giudici della Sharia sono soliti intervenire nei casi in cui qualcuno è accusato di omosessualità, nonostante il codice civile iracheno non preveda sanzioni per l'orientamento sessuale. La polizia e i miliziani hanno spesso rapito, minacciato e ucciso persone LGBT+. Le aree del nord dell'Iraq ritenute territorio dell'ISIS, condannano gli uomini e le donne omosessuali o transgender e si rifanno al sito web del Califfato Islamico, che ha una sezione in Giurisprudenza legale. Una delle pagine di questa sezione è dedicata alla punizione per sodomia, in cui si afferma che la pena per tale pratica è la morte.

Il Pakistan

Il codice penale pachistano all'articolo 377 condanna i "reati contro natura". *Chi ha volontariamente rapporti carnali contro l'ordine della natura con qualsiasi uomo, donna o animale, è punito con la reclusione a vita, o con la reclusione per un periodo non inferiore a due anni. La penetrazione è sufficiente a costituire il rapporto carnale necessario per condannare il reato descritto in questa sezione.* L'articolo 294 sanziona "atti e canzoni oscene". *Chiunque causa fastidio ad altri attraverso atti osceni in luogo pubblico oppure canta, recita o balla in un luogo pubblico è punito con la reclusione per tre mesi e/o una multa.* All'articolo 12 si condanna la "lussuria innaturale": *chi sequestra una persona al fine di praticare lussuria innaturale è punito con*

⁶⁰ ADMIN, *Che significa essere omosessuale oggi in Iraq. Tra paura, nascondimento e morte*, Progetto Giornata, tratto da <http://www.gionata.org/che-significa-essere-omosessuale-oggi-in-iraq-tra-paura-nascondimento-e-morte/>, 2012.

Paesi	Multa	Reclusione	Pena di morte
Afghanistan		Lunga prigionia	
Algeria	Da 500 A 2.000 Dinari	Da 6 mesi A 3 anni	
Camerun	Da 20.000 A 200.000 Franchi	Da 6 mesi A 5 anni	
Egitto			
Eritrea		Non specificato	
Etiopia		Da 1 A 10 anni	
Gambia		14 anni	
Ghana		Non specificato	
Guinea	Da 100.000 A 1.000.000 Franchi	Da 6 mesi A 3 anni	
Iran			Si
Iraq			Non specificato
Kenya		14 anni	
Liberia		Fino a 1 anno	
Libia	Fino a 50 Dinari	Fino a 5 anni	
Marocco	Da 200 A 1.000 Dirham	Da 6 mesi A 3 anni	
Mauritania			Si
Nigeria		14 anni	
Pakistan		A vita	
Senegal	Da 100.000 A 1.500.000 Franchi	Da 1 A 5 anni	
Siria		Fino a 3 anni	
Tunisia		3 anni	

Tabella 1 - Sanzioni per omosessualità
(elaborazione a cura dell'autrice; fonte: ILGA, 2016)

la morte o con reclusione fino a venticinque anni e una multa. In diverse sedi Onu il Pakistan ha manifestato dissenso nell'abbracciare la tutela delle istanze SOGI, giustificando il suo comportamento con il bisogno di rispettare i valori tradizionali del Paese⁶¹.

⁶¹ AFP, *Pakistan votes no as UN calls for end to anti-gay discrimination*, tratto da <https://www.dawn.com/news/1134687>, 2014.




Fig. 2 - Paesi in cui l'omosessualità femminile è criminalizzata [fonte: Kitschmix, 2016]

I.2. - ALTRE FORME DI DISCRIMINAZIONE: LESBOFOBIA E TRANSFOBIA

Nel paragrafo 1.1 sono stati analizzati gli strumenti legislativi che prevedono quasi esclusivamente sanzioni per comportamenti connessi all'omosessualità maschile. Tuttavia, tra i paesi che criminalizzano i rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso, molti (cfr. fig. 2) hanno di recente apportato modifiche alle loro legislazioni includendo anche le donne come destinatarie delle norme. Paradossalmente le modifiche alle disposizioni che in precedenza criminalizzavano solamente l'omosessualità maschile sono state apportate per includere le donne al fine di assicurare la non discriminazione tra maschi e femmine da parte dello Stato.

Lo stupro correttivo è una pratica diffusa per “curare” le donne lesbiche e i matrimoni eterosessuali forzati sono una minaccia continua. Un altro problema è rappresentato dall'impossibilità per le donne che vivono in società conservatrici di uscire da sole; questo rende loro difficile incontrarsi privatamente. Peraltro, le donne in generale sono svantaggiate dal punto di vista economico, per la chiusura del mercato del lavoro, per le leggi sulla proprietà privata e l'eredità. Le donne che hanno relazioni sentimentali con altre donne hanno meno possibilità di essere indipendenti senza

componenti maschi nella famiglia. A differenza dei maschi gay, le donne lesbiche costrette a matrimoni eterosessuali possono avere meno controllo del loro corpo, della loro salute e della loro volontà di riprodursi⁶².

Inoltre, nell'analisi sviluppata in precedenza sulle norme che penalizzano l'omosessualità, non compaiono mai espressamente riferimenti all'identità di genere.

«Il genere è un continuum, qualcosa di fluido con molte varianti e senza una distinzione netta tra maschile e femminile - Scrive Robert Sapolsky in un articolo sulle variabili di genere - Ma il nostro cervello, che tende a dividere la realtà in segmenti e a organizzarla in categorie, fatica ad accettarlo»⁶³. Quando si pensa alle persone trans, si immaginano persone che effettuano un percorso predeterminato, che inizia con il coming out e finisce con un intervento di riattribuzione sessuale, passando per una serie di colloqui psicologici e terapie ormonali sostitutive. In un'intervista conservata nell'Archivio delle memorie delle donne di Napoli, Porpora Marcasciano, ex presidente del MIT (Movimento Identità Transessuale) parla di "rigenerazione", a proposito di autodeterminazione e decostruzione del genere⁶⁴. 'Trans' è un aggettivo che descrive una storia, ma non vincola a un percorso standard. Le persone transgender sono esposte a un rischio estremamente superiore di essere vittime di violenza, di abusi sessuali e di suicidi. Spesso a queste vittime non viene riconosciuta dignità, memoria e identità. Per questo motivo è stato istituito il transgender day of remembrance (TDoR)⁶⁵. Nell'immaginario collettivo

⁶² S. CARTER, *It Is Now Illegal To Be A Lesbian Or Bi Woman In 44 Countries Around The World (And That Number Is Growing)*, "KitshMix", 2016, tratto da <http://kitschmix.com/now-illegal-bi-lesbian-woman-sex-44-countries-around-world-number-growing/>.

⁶³ R. SPAOLSKY, *Variabili di genere*, Internazionale n.1155, 27 maggio 2016, p.58.

⁶⁴ COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS, tratto da <http://donnedinapoli.coopedalus.org/139/porpora-marcasciano/>, Archivio delle memorie delle donne di Napoli, 2013.

⁶⁵ Vedi <http://www.arcigay.it/comunicati/tdor-anche-arcigay-a-torino-per-la-trans-freedom-march/>.




Fig. 3 - La legalità del cambio di genere (fonte: National Geographic, 2017)

la persona trans MtoF⁶⁶ è associata alla prostituzione, ma questo avviene perché il forte stigma sociale che colpisce le donne trans chiude loro le porte del mondo del lavoro. A differenza di lesbiche e gay, le persone trans non hanno la facoltà di scegliere se fare o meno coming out. La loro visibilità le rende scoperte e, troppo spesso, vessate.

L'assenza di riferimenti all'identità di genere nelle norme analizzate in precedenza è legata al fatto che essa è sistematicamente ed erroneamente associata all'omosessualità. Fondamentale elemento utile per comprendere la discriminazione connessa a tale questione riguarda la legalità delle procedure per il cambio di genere. A questo proposito si fa riferimento alla fig. 3, estratta dal recente numero monografico sul tema *Gender Revolution* della rivista "National Geographic, del Gennaio 2017.

⁶⁶ Acronimo che indica il percorso di transizione da maschio a femmina, in inglese male to female.

Il sesso e il genere sono due dimensioni distinte dell'identità. Quando si parla di procedure per il cambio di genere, quindi, non si fa riferimento alla sfera sessuale dell'individuo, bensì alla sua identità di genere. Il sesso biologico non definisce il genere di una persona. In Italia, infatti, non è più obbligatorio sottoporsi a intervento chirurgico per le persone trans che desiderano cambiare il genere sulla carta d'identità. Lo ha stabilito la prima sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015), chiamata dall'avvocata di Treviso Alessandra Gracis e da Francesco Bilotta di Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI a decidere su un ricorso presentato per conto di una persona trans di 45 anni. La ricorrente aveva ottenuto nel 1999 una sentenza che l'autorizzava all'intervento chirurgico, ma aveva rinunciato all'operazione, perché - si legge nel comunicato dell'associazione - «aveva raggiunto nel tempo un equilibrio psico-fisico e da 25 anni vive ed è socialmente riconosciuta come donna». Una successiva sentenza della Corte Costituzionale, la n.221 dell'ottobre 2015, ribadisce lo stesso concetto.

In altri paesi, però, l'intervento di riattribuzione chirurgica è necessario non solo al riconoscimento anagrafico del genere, ma anche all'accettazione sociale delle persone trans. In Iran, ad esempio, essere omosessuale vuol dire vivere nell'illegalità e secondo gli articoli 108 e 110 del codice penale, rischiare anche la pena di morte. Diversamente, la transessualità è riconosciuta come una malattia curabile con un intervento di riassegnazione sessuale, principio affermato da una fatwa religiosa emessa nel 1986 da Ruhollah Khomeini, capo spirituale e politico dell'Iran dal 1979 al 1989⁶⁷. Questo principio dimostra il forte binarismo che normalizza e non riconosce le miriadi di possibilità identitarie, le specificità di ogni persona, le necessità e il principio di autodeterminazione.

⁶⁷ D. SABAGHI, *Trans in Iran*, The Post Internazionale, tratto da <http://www.tpi.it/mondo/iran/trans-in-iran>, 2014.



Fig. 4 - Le rotte dei migranti dall'Africa Subsahariana verso il Mediterraneo
(fonte: Internazionale, 2016)

in quasi tre anni (2014-2016)². In questa mappa sono raccontati dettagliatamente i motivi della fuga, e rappresentate le rotte affrontate dai migranti dall'Africa subsahariana all'Italia, le difficoltà, le violenze, le tragedie e le speranze attraverso le voci e le informazioni dei protagonisti. ESODI rappresenta dunque una mappa con le tappe e i percorsi, ed allo stesso tempo un report con i dati e le statistiche, e le testimonianze delle difficoltà affrontate lungo queste rotte. Questa mappa web dinamica viene periodicamente aggiornata ed arricchita con testimonianze raccolte prevalentemente nei centri di prima accoglienza in Italia.

² I dati sono stati raccolti dagli operatori e dai volontari di Medici per i Diritti Umani, MEDU, *ESODI / EXODI Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso l'Europa. La mappa web raccontata dai migranti*, tratto da <http://medu.datatellers.info/medu.html?ln=it>, 2016.

2.1.1. - LE MIGRAZIONI ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO

Ogni minuto 24 persone in diverse parti del mondo sono state costrette nel 2015 a lasciare la propria abitazione: mediamente 34.000 al giorno. Alla fine del 2015 il numero complessivo dei migranti forzati nel mondo - tra rifugiati, richiedenti asilo, sfollati e apolidi sotto la protezione di Unhcr - ha superato i 71 milioni, pari a meno dell'1% della popolazione mondiale³. Secondo dati Eurostat, in Italia, sulla popolazione residente di 60.795.162 persone, 178.203 sono rifugiati e richiedenti asilo, praticamente il 2,9%. In numero sempre maggiore si registrano MSNA (minori stranieri non accompagnati), pari a 98.400. Questi nel 2015 hanno rappresentato il 51% delle persone bisognose di protezione, praticamente più della metà. Tra i continenti di origine dei flussi forzati al primo posto si colloca l'Asia con il 46% del totale, seguita dall'Africa con il 29,9%. Secondo stime Oim, nel 2015 sono morte almeno 5.350 persone nel tentativo di migrare in un altro Paese ricorrendo a rotte informali e in assenza delle autorizzazioni necessarie. Il prezzo più alto in termini di vite umane è stato pagato nel Mediterraneo, dove, nonostante il ruolo cruciale svolto dalle operazioni di ricerca e salvataggio, 3.770 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere uno degli Stati membri dell'Unione Europea a fronte di 1 milione e 800 mila attraversamenti irregolari di frontiera, di cui 1 milione via mare. Il 77% è deceduto attraversando la rotta centrale del Mediterraneo. Secondo i dati Frontex⁴, gli attraversamenti irregolari di frontiera nel 2015 rappresentano un dato senza precedenti nella storia contemporanea seguente il secondo conflitto mondiale. Tuttavia, non esiste attualmente alcun sistema UE in grado di tracciare i movimenti di ogni persona a seguito di un illegale attraversamento di

³ CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS, *Dossier statistico immigrazione*, Roma, 2016.

⁴ Cfr. <http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/>.

frontiera. Pertanto, non è possibile stabilire il numero preciso di persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna. Nell' Afic Joint report 2015⁵, l'*intelligence* di Frontex ha delineato il profilo dei migranti che, oltre ad essere rifugiati siriani e afgani, sono prevalentemente uomini di giovane età provenienti dall'Africa occidentale che hanno già ottenuto diniego alla domanda di visto. La destinazione prediletta è l'Italia, perché qui si ritiene di correre meno rischi di rimpatrio nonostante la discussione circa la riapertura dei cie⁶. La prima rotta passa attraverso il Niger, per poi passare per la terribile Libia della guerra civile e infine la pericolosa traversata del Mediterraneo centrale. Nel numero monografico *Affari Sociali Internazionali*, dedicato a "Mediterraneo: geopolitica, migrazioni e sviluppo" si legge un'analisi critica circa le generalizzazioni rispetto l'immigrazione. «Piuttosto che generalizzare, si dovrebbe tener conto del quadro geopolitico che vede in diversi Paesi, tanto dell'Africa occidentale quanto di quella orientale, sanguinosi conflitti civili, dittature al potere, miseria e mancanza di libertà⁷». Per i migranti la sopravvivenza consiste tanto nella speranza di restare in vita, quanto in quella di avere una vita dignitosa in termini economici o nel desiderio di potersi esprimere liberamente, come accade per i migranti LGBT+ che sono costretti a reprimere la propria identità. Le persone che emigrano sanno di rischiare la vita, ma, a una morte certa, preferiscono una speranza. Il 19 aprile 2015 si è consumata una grande tragedia: più di 800 vittime in un solo naufragio. Oltre i numeri, però, ci sono delle vite stroncate continuamente in acque che sono divenute un cimitero. Tutte queste stragi, avvenute prevalentemente nel Canale di Sicilia, ma anche nell' Egeo, hanno messo all'ordine del giorno

⁵ Cfr. http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/AFIC/AFIC_report_2015.pdf.

⁶ C. BONINI, *Migranti irregolari, riaprono i Cie: "Raddoppieremo le espulsioni*, Repubblica, it, 31 gennaio 2016.

⁷ CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS, *Mediterraneo: geopolitica, migrazioni e sviluppo*, ANNO III, n 3- 4/2015.

la necessità di una soluzione. L'operazione italiana *Mare Nostrum*, cessata alla fine del 2014, aveva come obiettivo fondamentale la garanzia di un osservatorio sistemico sul movimento di imbarcazioni nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. Questa operazione era finalizzata all'identificazione di situazioni di pericolo di naufragio per poter intervenire tempestivamente e condurre le persone salvate all'interno di porti italiani. *Mare Nostrum* non è stata interrotta solo a causa dei costi elevati, bensì anche e soprattutto per il timore dell'aumento delle partenze dalle coste nordafricane. La successiva operazione navale promossa dall'Unione Europea per il Canale di Sicilia è stata nominata *Triton* e, nonostante sia condotta con una dotazione finanziaria, la sua capacità operativa è di gran lunga inferiore a quella di *Mare Nostrum*. Entrambe le operazioni, comunque, non hanno fatto diminuire né il numero delle vittime in mare, né il traffico di persone⁸. Al fine di: evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre; concedere a persone in “condizioni di vulnerabilità” (ad esempio, oltre a vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo; consentire di entrare in Italia in modo sicuro per sé e per tutti, perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Comunità di Sant'Egidio per istituire dei corridoi umanitari. Si tratta di un progetto-pilota, primo in Europa. All'inizio dello scorso anno il progetto ha visto l'arrivo di un centinaio di

⁸ Cfr. <http://www.ilpost.it/2015/04/20/differenze-triton-mare-nostrum/>.

immigrati per vie legali. Il modello appare replicabile, ma, seppur abbia permesso l'arrivo per vie sicure di molte persone, non ha certamente interrotto gli ingenti flussi arbitrari che giungono per vie cimentose.

CAPITOLO 3

Il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base dell'orientamento sessuale e/o l'identità di genere

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

(ART. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana)

Ogni anno in Europa migliaia di richiedenti asilo LGBT+ presentano domanda di protezione internazionale. Il progetto *Fleeing Homophobia*, realizzato da Coc Nederland e dall'Università Vrije di Amsterdam nel 2011, ha analizzato le domande di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di genere in Europa, evidenziando un dato importante, ossia che, nell'esame delle richieste di asilo delle persone LGBT+, le autorità nazionali si basano sovente su stereotipi. Le decisioni si fondano in molti casi sull'idea che l'orientamento sessuale del richiedente vada preso in considerazione solo quando questi provi un "insopprimibile e irreversibile" desiderio di avere rapporti sessuali con una per-

sona del suo stesso sesso¹. Questi stereotipi tendono ad escludere dalla protezione internazionale le/i bisessuali perseguitati, ma anche le persone LGBT+ che non si comportano secondo i modelli utilizzati dalle autorità. Questo preconceito esclude le donne lesbiche che non hanno atteggiamenti “mascolini”, i gay non “effeminati” e le persone LGBT+ sposate e/o con figli. Le pesanti violazioni dei diritti umani nei confronti di persone transgender, inoltre, talvolta non sono ritenute sufficienti a garantire l’asilo. C’è da dire che esiste una grossa carenza di ricerche accademiche e di dati statistici ufficiali rispetto all’omofobia e alla transfobia verso i migranti LGBT+. Tuttavia, negli ultimi anni l’attenzione ai diritti umani delle persone LGBT+ è aumentata. Nel 2007, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è stata incaricata dal Parlamento europeo di condurre una ricerca sulla discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBT) nell’UE in una serie di ambiti tematici. Nel 2008 la FRA ha pubblicato una prima relazione contenente un’analisi giuridica dei diritti delle persone LGBT, seguita nel 2009 da una seconda relazione che fornisce un quadro della situazione sul territorio. L’orientamento sessuale o l’identità di genere rappresentano solo una dimensione dell’individuo, che è definito dall’insieme delle sue caratteristiche specifiche, fisiche e psicologiche. Talvolta una persona possiede più di una caratteristica che la pone in una posizione di svantaggio rispetto alla maggioranza della popolazione. È il caso dei migranti LGBT+, che, oltre ad essere discriminati per l’orientamento sessuale o l’identità di genere, vengono discriminati su base razziale, per la loro origine etnica, per la loro cultura e molto spesso per la loro religione, nonché dalla loro stessa comunità religiosa.

I fattori giuridici analizzati nel primo capitolo relativamente all’omofobia di stato, nonché i riferimenti all’omofobia e alla transfobia presenti

¹ JANSEN S., SPIJKERBOER T., In fuga dall’omofobia: domande di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di genere in Europa, Amsterdam, 2001.

in misura molto forte nelle società e nelle culture dei paesi di provenienza dei migranti LGBT+, introducono due diversi casi in cui un/a migrante può richiedere la protezione internazionale: perché nel paese di provenienza vigono leggi che criminalizzano l'omosessualità, o perché, seppure in assenza di disposizioni penalizzanti, vi siano persecuzioni non statuali. Molti richiedenti asilo LGBT+, infatti, non cercano solo di fuggire da persecuzioni da parte dello stato, ma anche da persecuzioni o maltrattamenti inflitti da soggetti non statuali (familiari, vicini, concittadini o "gang"), o da situazioni che coinvolgono altri soggetti non statuali. In questi casi, la protezione internazionale viene riconosciuta solo se le/i richiedenti non sono in grado di ricevere protezione dalle rispettive autorità nazionali. La persecuzione da parte di soggetti non statuali è stata riconosciuta come rilevante per la richiesta d'asilo nella Direttiva Qualifiche².

3.1. - LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con Decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007 ("decreto qualifiche"), e successivamente modificata nel 2011 dalla Direttiva 2011/95/UE, traspunta in Italia con il Decreto legislativo 18 del 21 febbraio 2014. La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio del 1951 relativa allo status dei rifugiati. La Convenzione di Ginevra è stata ratificata in Italia con la legge 722 del 24 luglio del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio

² UNIONE EUROPEA, *direttiva 2011/95/UE*, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 2011.

1967 a sua volta ratificato con la legge 95 del 14 febbraio del 1970. Il rifugiato viene definito dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra come colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra". La protezione sussidiaria viene definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE. È ammissibile la protezione sussidiaria per il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese. Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale³.

Per quanto riguarda la protezione internazionale per persone LGBT+, per valutare se un richiedente LGBT+ è un rifugiato occorre partire dal presupposto che i richiedenti hanno diritto a vivere nella società come sono e non devono essere costretti a nascondere la loro identità. L'orientamento sessuale e/o l'identità di genere sono aspetti fondamentali della persona e possono essere attinenti alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato qualora egli/ella tema di subire atti persecutori sulla

³ INTEGRAZIONE MIGRANTI, 2015, tratto da <http://www.integrazionemigranti.gov.it/Aretematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/Definizione-protezione.aspx>.

base del suo orientamento sessuale e/o della sua identità di genere reali o percepiti, in quanto questi non sono conformi alle norme politiche, culturali o sociali predominanti, o non sono considerati tali. Come principio generale, l'accertamento dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere dovrebbe basarsi solamente sull'autoidentificazione del richiedente. I referti di esperti in medicina e psichiatria sono un metodo inadeguato e inappropriato per stabilire l'orientamento sessuale o l'identità di genere di un richiedente. Intervistatrici e intervistatori, responsabili delle decisioni, avvocati e magistrati dovrebbero essere competenti e capaci di tener conto degli aspetti relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere nelle domande di asilo, compreso il processo di coming out e le necessità speciali dei richiedenti lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuati. A questo scopo dovrebbero essere professionalmente preparati, utilizzando moduli generali e specifici di formazione di base e permanente.

Per molto tempo l'iscrizione a club gay è stato ritenuto dai giudici un requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato. Si è registrato conseguentemente un boom di iscrizioni ai circoli omosessuali da parte di persone immigrate. Successivamente sono stati gli stessi esponenti delle associazioni a proporre la partecipazione alle iniziative e la frequentazione alle attività, dal momento che si registrava un gran numero di iscritti, ma un effettivo numero di persone presenti non corrispondente a quello delle tessere rilasciate. Il fatto che il richiedente non sia a conoscenza di associazioni o locali lesbici, gay, transgender, però, non può in sé essere considerata un'indicazione che la paura del richiedente di essere perseguitato in virtù del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere non sia attendibile. Inoltre, il fatto che un richiedente sia stato sposato o conviva con un partner estero, magari con figli nati da quella relazione, non deve in alcun modo escludere che quella persona possa essere lesbica, gay, bisessuale o transgender. Durante il colloquio personale, nel rispetto dell'articolo 12 della Direttiva Procedure, ai richieden-

ti LGBT+, andrebbe data l'opportunità di descrivere come hanno preso coscienza del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere e come l'hanno vissuto; andrebbe dato modo di raccontare le loro esperienze, i loro problemi, le intimidazioni, le violenze e i loro sentimenti di paura, di vergogna, di esclusione, di discriminazione. Può accadere che un richiedente riveli successivamente il proprio orientamento sessuale o i suoi sentimenti di non conformità rispetto al genere. In questo caso va tenuta in considerazione la situazione personale della persona, i suoi timori e l'eventuale mancanza di fiducia scaturita da essi⁴. Spesso le persone LGBT+ tengono segreti alcuni aspetti e talvolta anche intere parti della loro vita. In molti casi può accadere che nel paese d'origine non abbiano vissuto apertamente il loro essere LGBT+ e alcuni di essi potrebbero non aver avuto alcuna relazione intima. Molti nascondono il loro orientamento sessuale e/o la loro identità di genere per evitare le gravi conseguenze legate all'eventuale scoperta di questi aspetti, ivi compreso il rischio di incorrere in sanzioni penali, perquisizioni arbitrarie, atti discriminatori, disapprovazione sociale o esclusione familiare. Che un richiedente possa evitare la persecuzione occultando il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, o dimostrarsi "riservato" rispetto ad essi, come anche il fatto che l'abbia fatto in passato, non costituisce un valido motivo per negare lo status di rifugiato. Com'è stato ribadito in numerose decisioni in diverse giurisdizioni, a una persona non può essere negato lo status di rifugiato se ciò le impone di cambiare o nascondere la propria identità, le proprie opinioni o le proprie caratteristiche per evitare la persecuzione. Come osserva la Corte Suprema del Regno Unito "Le persone dovrebbero poter vivere liberamente, senza temere di subire danni della gravità e durata necessarie per costituire persecuzione perché sono, ad esempio, neri, o discendenti di qualche ex

⁴ S. JANSEN, T. SPIJKERBOER, *In fuga dall'omofobia: domande di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di genere in Europa*, Amsterdam, 2001, pp. 85-86.

dittatore, oppure gay. Coloro ai quali non sono garantite libertà di espressione e di associazione devono essere liberi di vivere apertamente per quello che sono, senza timore di essere perseguitati. Consentendo loro di vivere apertamente e liberi da questo timore, lo Stato di accoglienza offre loro una protezione che sostituisce la protezione che il loro Stato d'origine avrebbe dovuto garantire”⁵. Pertanto, se si presta attenzione a questo principio generale, va considerata la gravità della situazione in cui incorrerebbe il richiedente nel caso in cui facesse ritorno nel proprio paese di origine. Ciò richiede un esame fattuale di ciò che potrebbe accadere nel caso in cui il richiedente ritornasse nel paese di cui ha la cittadinanza o in cui ha la residenza abituale, e una valutazione in merito alla misura in cui ciò costituisca persecuzione. Il punto non è se il richiedente, comportandosi in modo “riservato”, potrebbe vivere in quel paese senza incorrere in conseguenze negative. È importante notare che anche nel caso in cui fino a quel momento, nascondendo la propria identità, i richiedenti fossero riusciti a evitare danni, le circostanze possono cambiare nel tempo e la segretezza potrebbe non rappresentare un'opzione perseguibile per tutta la durata della loro vita. Il rischio di essere scoperti potrebbe anche non dipendere necessariamente soltanto dal comportamento personale. C'è quasi sempre la possibilità di essere scoperti contro la propria volontà, ad esempio per caso, o perché qualcuno ha prestato ascolto a pettegolezzi o perché sono aumentati i sospetti. È altrettanto importante riconoscere che, anche se le persone LGBT+ nascondono il proprio orientamento sessuale o la loro identità di genere, esse potrebbero comunque rischiare di essere denunciate e di subire i danni che ne deriverebbero per il fatto di non seguire le norme sociali previste (per esempio sposarsi ed avere figli). L'assenza di certe attività e comportamenti attesi evidenzia una differen-

⁵ UNHCR, *Judgment HJ (Iran), HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department*, UK, THE SUPREME COURT, 2009, tratto da <http://www.refworld.org/docid/4c3456752.html>.

za rispetto alle altre persone e può esporle al rischio di subire abusi. L'essere costretti a nascondere il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere potrebbe anche causare gravi danni di tipo psicologico o di altra natura. Atteggiamenti, norme e valori discriminatori e di disapprovazione, possono avere gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica delle persone LGBT+, e, in casi particolari, possono anche determinare una situazione intollerabile equivalente alla persecuzione. Va inoltre considerata, soprattutto nel lungo periodo, la comparsa di un senso di negazione di sé, di sentimenti di angoscia o vergogna, del desiderio di isolamento o anche dell'odio verso sé (sintomi che potrebbero accentuarsi in conseguenza all'impossibilità di dichiarare apertamente il proprio orientamento romantico/affettivo/sessuale e/o la propria identità di genere)⁶. In un articolo di G. Vassallo su "Altalex", dal titolo *Straniero omosessuale? Sì alla protezione internazionale* si legge che La Corte di Cassazione, con la sentenza 5 marzo 2015, n. 4522, ha ribaltato le decisioni prese prima dalla Commissione territoriale di Caserta, poi del Tribunale di Napoli e infine della Corte d'appello di Napoli, che avevano negato la protezione internazionale ad un cittadino liberiano. L'uomo aveva presentato una prima volta la domanda non dichiarando tra le ragioni della richiesta la propria omosessualità. A distanza di due anni si era rivolto nuovamente alla Commissione sostenendo che, a causa della sua personale condizione, sarebbe stato oggetto di persecuzione e grave restrizione della libertà personale in Liberia, dove l'omosessualità è considerata un reato. A sostegno delle sue affermazioni l'uomo allegava una perizia psichiatrica e dichiarava di non aver esposto la propria condizione personale nella prima richiesta presentata, a causa della sua fede religiosa e del senso di disagio instillato negli anni derivante dall'ostilità della famiglia e della società. Prima la Commissione e poi l'autorità giudiziaria hanno

⁶ UNHCR, *linee guida in materia di protezione internazionale n.9*, 2012, tratto da https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf.

contestato la veridicità delle affermazioni, ritenendo che l'argomento dell'omosessualità fosse stato introdotto surrettiziamente e intempestivamente, per giustificare la riproposizione della domanda di protezione, già respinta sulla base di altri presupposti. Inoltre l'uomo non avrebbe provato né tale condizione né le persecuzioni che essa provocherebbe nel paese di provenienza. Le Commissioni territoriali, istituite con legge n.189/2002, hanno il compito di esaminare le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato per l'ottenimento dell'asilo politico da parte dello Stato italiano dei cittadini in fuga dal loro paese per persecuzioni, torture o per lo stato di guerra, anche se entrati in Italia in modo irregolare e privi di documenti. Il richiedente deve motivare la richiesta specificando i fatti persecutori o il danno grave che hanno causato la fuga. La persecuzione o il danno grave devono essere attuati dallo Stato, da partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non voglia fornire protezione alla vittima di persecuzione o danno grave. Secondo l'art. 8 D.lgs. n. 251/2007, lo status di rifugiato politico è riconosciuto quando la persecuzione si basa su motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica.

In mancanza di tali presupposti al cittadino straniero o apolide può essere concessa la protezione sussidiaria. Secondo la definizione data dalla legge, la protezione sussidiaria è accordata al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva in precedenza la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che per questo motivo non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato Decreto, tra le cause di danno grave che subirebbe la persona in fuga dal proprio Paese, elenca la pena di morte, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, o la minaccia

grave e individuale alla vita e alla persona derivante da violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'uomo con le seguenti motivazioni. Il ricorrente non ha reiterato un'identica domanda, ma ha portato alla valutazione della Commissione, con una nuova istanza, nuovi presupposti per l'accoglimento della sua richiesta. Le autorità avrebbero dovuto valutare le ragioni per cui alcuni fatti non sono stati contestualmente allegati alla precedente richiesta e considerare la domanda ammissibile, se tali ragioni appaiono plausibili e non ascrivibili a colpa del richiedente. Nel caso in specie, le precedenti decisioni non hanno tenuto conto che la mancata dichiarazione della condizione personale di omosessuale derivava da un impedimento di ordine psicologico e morale che ha determinato un ostacolo oggettivo e decisivo alla prospettazione dell'omosessualità come presupposto per la concessione della protezione internazionale. La sentenza della Corte d'Appello è stata annullata e la stessa Corte dovrà procedere a una nuova valutazione di merito, basandosi sul seguente principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette fortemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta. Spetta all'autorità acquisire le prove necessarie al fine di accertare sia la circostanza dell'omosessualità del richiedente, sia la condizione dei cittadini omosessuali nella società liberiana e la legislazione in materia, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale. Infatti, sia l'autorità amministrativa, sia il giudice, devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, assumere informazioni, acquisire tutta la documentazione necessaria e accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante

l'esercizio di poteri-doveri ufficiosi d'indagine, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.lgs. 28.1.2008 n. 25⁷.

3.2. - RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI

Con la Direttiva 2013/33 il parlamento europeo apporta una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. La Direttiva si propone di uniformare le procedure e i trattamenti per i richiedenti asilo, al fine di evitare spostamenti secondari all'interno dell'Unione. L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia. Nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere la protezione internazionale. Al fine di permettere l'autosufficienza dei richiedenti è prevista l'emanazione di norme limpide per l'accesso dei richiedenti al mondo del lavoro. A questi va garantito sostegno materiale e livelli di vita dignitosi. La direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁸. L'obbligo di recepire la direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2003/9/CE. L'ordinamento italiano ha recepito la direttiva europea 33 del 2013 con il decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015. Il decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non apparte-

⁷ G. VASSALLO, *Straniero e omosessuale? Sì alla protezione internazionale*, "Altalex", 2015, tratto da <http://www.altalex.com/documents/news/2015/03/06/richiesta-d-asilo-per-gay>.

⁸ COMUNITÀ EUROPEE, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, "Gazzetta Ufficiale", 2000. Cfr. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf.

nenti all'Unione Europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale. Le misure di accoglienza previste dal decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale. All'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente circa la procedura da seguire, i suoi diritti e doveri durante il procedimento e i tempi e i mezzi di cui dispone per dotare la domanda degli elementi necessari alla sua esaminazione; a tal fine si consegna al richiedente un opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale, in cui sono illustrate le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia, le prestazioni sanitarie e di accoglienza che gli spettano e le modalità per riceverle, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale. Nell'ambito del progetto *IO: immigrazioni e omosessualità. "Nuovi approcci nel campo dell'integrazione dei migranti residenti in Italia: l'aiuto a migranti lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT)"*, l'associazione Arcigay, co-finanziata dal Ministero per la Solidarietà Sociale, con il contributo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, ha realizzato una brochure dal titolo *"Diritti e Salute"*. Questa breve guida è rivolta prevalentemente a persone extracomunitarie presenti in Italia che sono gay, lesbiche e bisessuali o, più in generale, che hanno rapporti con persone dello stesso sesso. Il libricino è disponibile in arabo, francese e inglese. Nel testo sono riportate domande frequenti e risposte con relativi contatti cui potersi rivolgere per ulteriori informazioni e necessità. Sono illustrate le procedure per richiedere la protezione internazionale e le fasi di esame

⁹ ARCIGAY, *Diritti e salute*, Bologna, 2008.

delle domande. Sono presenti rassicurazioni circa attendibili timori, quali la paura che i paesi di provenienza possano venire a conoscenza delle domande di richiesta d'asilo dei migranti. Sono indicati i contatti dell'UNHCR, del Servizio Centrale SPRAR, del Consiglio Italiano per i Rifugiati, dell'OIM, della CARITAS e dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione. Rispetto al diritto alla salute, le persone immigrate vengono messe a conoscenza che l'Italia garantisce a tutti l'assistenza sanitaria, compreso agli stranieri che non hanno il permesso di soggiorno. Oltre al pronto soccorso per visite urgenti è possibile chiedere all'ASL il rilascio della STP, una tessera sanitaria speciale per stranieri temporaneamente presenti. Inoltre, in assenza di reddito, gli immigrati hanno diritto a un'esenzione ticket, come avviene per i cittadini italiani. In Italia la legge vieta alle strutture sanitarie di comunicare alla Polizia la presenza di stranieri senza permesso di soggiorno. Sono obbligate a farlo solo quando devono fare denuncia tramite referto medico (ad esempio nel caso in cui una persona sia stata vittima di un'aggressione). Questo succede anche agli italiani e agli stranieri con il permesso di soggiorno. Sono esplicate inoltre le prassi da seguire nel caso in cui si temesse di essere infetti da HIV. In tutte le città ci sono ambulatori dov'è possibile fare il test HIV in maniera gratuita e anonima, anche senza permesso di soggiorno. Se dagli esami risultasse positivo all'HIV, la persona immigrata potrà fare ulteriori esami e avere le cure mediche necessarie. A nessuno potrà essere comunicato lo stato di sieropositività. Sono indicati i contatti della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e della Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids. Per quanto riguarda l'omosessualità e il transgenderismo, invece, sono riportati i contatti di Arcigay e Arcilesbica nazionale e del Movimento Identità Transessuale. In coda all'opuscolo è possibile trovare inoltre riferimenti di altre organizzazioni ed uffici, numeri verdi gratuiti e risorse on line, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, l'ARCI, l'antitratta, il Consorzio italiano di solidarietà, il NAGA HAR per richiedenti asilo e vittime di tortura. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento

per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al richiedente è garantita l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua per lui comprensibile. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a restare nel territorio nazionale. La questura può rilasciare e rinnovare passaporti speciali, lasciapassare e altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, o all'acquisizione di documenti per il viaggio, o per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. È assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Nel caso di richiedenti protezione internazionale, i cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono accolti nei centri per l'immigrazione dove ricevono assistenza e vengono identificati per le procedure di accertamento dei relativi requisiti. Queste strutture si dividono in: centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), centri di accoglienza (Cda), centri di accoglienza per richiedenti

asilo (Cara)¹⁰. Alle richiedenti è assicurata una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Questa possibilità non è sempre prevista per le/i richiedenti transgender o gender variant¹¹. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza. La gestione dei centri può essere affidata a enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, a enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il prefetto invia il richiedente nelle strutture. Il richiedente è accolto per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate in precedenza, alla verbalizzazione della domanda e all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità. Nell'ambito dei flussi misti, si registra la presenza di un numero significativo di persone fortemente traumatizzate. L'UNHCR collabora con le autorità italiane nella definizione di procedure standard per l'individuazione e la presa in carico di persone con esigenze particolari, quali, a titolo esemplificativo, persone sopravvissute a naufragio, tortura e traumi estremi, violenza sessuale e di genere, famiglie monoparentali, disabili, anziani, LGBT+. Nello specifico, l'UNHCR è impegnato da un lato a fornire supporto alle autorità nell'individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, dall'altro nel lavoro di mappatura e valutazione delle migliori pratiche re-

¹⁰ Cfr. GOVERNO ITALIANO, MINISTERO DELL'INTERNO, *centri per l'immigrazione*, aggiornato al 28 luglio 2015, <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione>.

¹¹ L. FERRARO, F. DICÉ, A. POSTIGLIOLA, P. VALERIO, *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Milano, 2016.

lative alla loro individuazione, al referral¹² e al sistema di presa in carico. All'articolo 17 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142 sono descritte le procedure di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari. Le misure di accoglienza previste dal decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali. Nei centri sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti. È consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne con l'obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il richiedente

¹² Il Meccanismo Nazionale di Referral per le vittime di tratta è un insieme di raccomandazioni e misure pratiche che guideranno tutti gli attori coinvolti durante tutte le fasi necessarie nella lotta contro la tratta e in linea con gli esistenti standard di tutela dei diritti umani. Include una serie dettagliata di procedure operative standard (POS), costituite da misure distinte volte a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di tratta attraverso le fasi di:

1. identificazione;
2. prima assistenza e protezione;
3. assistenza a lungo termine e inclusione sociale;
4. rientro e inclusione sociale;
5. procedimenti penali e civili.

GOVERNO ITALIANO, DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, *Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia*, p.5.

asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto. È tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. Nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. Le strutture devono soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il Sistema SPRAR è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale, gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno è insediato il tavolo di coordinamento nazionale, che individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza, d'intesa con la Conferenza unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie. Recentemente,

Il sindaco PD di Vitulano, comune in provincia di Benevento, Raffaele Scarinzi, esasperato dal numero di immigrati inviati sul suo territorio che già ospita un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ha emesso un'ordinanza di chiusura dell'unica strada di accesso a un agriturismo per impedire l'arrivo di altri immigrati, come disposto dalla prefettura. «Con gli immigrati - commenta il sindaco Scarinzi - bisogna che lo Stato rispetti i patti e le regole con gli enti locali. I comuni che già ospitano uno Sprar non possono ospitare altre strutture per immigrati gestite da privati». I migranti, secondo quanto riportato dall'ANSA, sono stati destinati ad un altro centro di accoglienza in un Comune della provincia¹³. Per quanto riguarda i minori che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, questi, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. Tale Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore, e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni. Oltre al principio del "superiore interesse del minore" e di "non discriminazione", la convenzione riconosce un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, alla tutela allo sfruttamento, alla partecipazione. C'è un diffuso velo di opacità intorno a questi minori che la legge non definisce "in stato di abbandono", ma soltanto "non accompagnati": una definizione che mette emotivamente tra parentesi tutta una serie di urgenti protezioni, gli aspetti di cura, le attenzioni, la presa in carico, gli affetti che si leggono come sensibilmente mancanti in

¹³ ANSA, *Sindaco del Beneventano chiude la strada, poi la Procura chiude il centro d'accoglienza*, 2017, tratto da http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/02/12/migranti-sindaco-divitulano-benevento-no-a-nuovi-arrivi-chiudo-la-strada-_934ef2a2-f95d-4416-93ab-579e8bab91b0.html.

uno “stato di abbandono”, fosse anche derivato da una fuga del minore. La definizione di minore non accompagnato sembra far emotivamente scomparire tutto ciò, ponendo l’accento su un unico bisogno: quello di un semplice, seppur autorevole, accompagnatore. Innumerevoli sono i migranti che dichiarano di essere minorenni pur non essendolo una volta sbarcati in Italia. Evidentemente ciò accade per l’idea che a un minore vengano riconosciuti maggiori diritti. Il 26 ottobre 2016 la Camera ha dato una grande prova di civiltà riconoscendo i diritti dei più vulnerabili, i minori che arrivano da soli nel nostro Paese, con il varo di un sistema nazionale di protezione e di accoglienza¹⁴. L’approvazione del disegno di legge ha costituito una svolta fondamentale in materia di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati. Per la prima volta sono state disciplinate per legge le modalità e le procedure per garantire l’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati, un sistema organico di accoglienza in Italia con strutture dedicate, il superiore interesse del minore, il diritto all’istruzione e alla salute, il diritto all’ascolto anche in assenza del tutore nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano. Prima della legge non esisteva una procedura uniforme a livello nazionale di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso. Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura. Con la suddetta legge c’è stata una sburocratizzazione delle prassi inerenti MSNA. I minori stranieri non accompagnati sono da sempre esposti a molteplici rischi che possono riguardare tanto la salute e l’integrità psicofisica, quanto le reali opportunità di sviluppo ed educazione, il possibile coinvolgimento in situazioni di sfruttamento in attività il-

¹⁴ SAVE THE CHILDREN, *Il nuovo sistema nazionale di accoglienza e protezione dei minori stranieri*, Italia, 2016, tratto da <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/il-nuovo-sistema-nazionale-di-accoglienza-e-protezione-dei-minori-stranieri-5-punti>.

legali e di assoggettamento da parte di organizzazioni criminali. In Italia esiste il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private. La scuola dell'obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo comprende il sistema dei licei, quello dell'istruzione tecnica e quello dell'istruzione e della formazione professionale¹⁵. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. I richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A causa dell'intensificazione dei flussi migratori del 2015, l'intero sistema SPRAR è ingolfato. I centri sono pieni e i richiedenti protezione internazionali restano nel sistema di seconda accoglienza per più tempo del previsto, proprio a causa delle lentezze delle commissioni territoriali, pur essendo queste aumentate di numero. Se gli SPRAR sono pieni, si crea una specie di tappo che blocca il trasferimento dei migranti dalla prima alla seconda accoglienza¹⁶.

¹⁵ GOVERNO ITALIANO, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Immigrazione. Come, dove quando. Manuale d'uso per l'integrazione*, Roma, 2009.

¹⁶ Tratto da *Il post*, 2016, <http://www.ilpost.it/2016/05/29/sistema-accoglienza-migranti-italia/>.

CAPITOLO 4

La gestione dell'accoglienza in Italia: il ruolo delle associazioni

Nel capitolo precedente è stata illustrata la normativa in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, sono state descritte le fasi dell'accoglienza e i diritti dei beneficiari, si è parlato di gruppi vulnerabili e di minoranza nella minoranza. In quest'ultimo capitolo si analizzano i nuovi approcci per l'accoglienza dei migranti LGBT+, si offre una panoramica degli sportelli per migranti LGBT+ presenti in Italia e si esplicano le azioni che favoriscono l'integrazione.

4.1. - L'INTERSEZIONALITÀ DEGLI APPROCCI

Il dibattito che si è sviluppato a partire dagli anni '80 intorno al tema della "intersezionalità" si fonda sull'elaborazione del concetto di "differenza" e di "discriminazione multipla", concependo la differenza come relazioni basate nello stesso tempo su punti di somiglianza e punti di differenziazione. In sostanza, non si può parlare di "cultura" senza parlare di "religione" o di "classe", perché, attraverso l'approccio intersezionale, la differenza viene concepita come qualcosa che coinvolge simultaneamente tutti gli attributi che descrivono un soggetto, ragione questa che non permette di parlare di una dimensione senza considerare tutte le altre. La nozione di "categorie sociali" assume un ruolo fondamentale nel pensiero intersezionale. Categorie quali cultura, religione, classe, razza, genere, individuano gruppi di persone in relazione al contesto sociale in cui vivo-

no. In questa visione si può affermare che ogni persona appartiene a più categorie e che queste vanno analizzate ed interpretate nelle relazioni che intercorrono tra esse, a livello soggettivo, di gruppi e di istituzioni. Helma Lutz e Norbert Wenning elencano quattordici possibili categorie che possono essere di volta in volta utilizzate per descrivere gli aspetti più rilevanti per la determinazione della discriminazione: genere, sessualità, razza o colore della pelle, etnia, appartenenza nazionale, classe, cultura, religione, abilità fisica, età, sedentarietà, povertà, proprietà, collocazione geografica, e *status* rispetto alla propria tradizione¹.

Il termine “intersezionale” fa la sua comparsa nei lavori di Kimberlé Crenshaw, giurista femminista afroamericana². Le critiche delle femministe afroamericane erano rivolte in primo luogo al movimento femminista bianco, etnocentrico e afroescludente, poi ai movimenti antirazzisti, per il sessismo implicito e per la scarsa o nulla attenzione alla posizione delle donne al loro interno. Questo è lo scenario in cui è sorta la necessità di adottare un approccio intersezionale nelle rivendicazioni politiche. Sono tuttavia le femministe nere nordamericane coloro che più fortemente esprimono il bisogno, a livello teorico quanto politico, di una riflessione in cui confluiscono sia l’analisi del genere che quella della razza, sulla base delle consapevolezza nate negli USA in seno ai movimenti delle donne e dei neri. Si tratta di una sensibilità nuova nell’analisi sociale delle discriminazioni, che deriva da una particolare fase storica in cui le lotte per i diritti di lavoratori, donne e neri si erano affiancate, fronteggiate, sovrapposte e intersecate. A questo dibattito tuttavia mancava ancora una “parola d’ordine” attorno alla quale potersi coagulare e raffor-

¹ H. LUTZ, N., WENNING, *Differenzen uber Differenz - Einführung in die Debatten*, in H. LUTZ, N. WENNING (a cura di), *Unterschiedlich Verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft*, Leske & Budrich, Opladen, 2001, pp. 11-24.

² K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory and Antiracist Politics*. *The University of Chicago Legal Forum*, 1989.

zare. Questa arrivò nel 1989 quando Crenshaw coniò il termine «intersezionalità giuridica» per discutere le discriminazioni e violenze vissute da donne nere nordamericane³. Il concetto di intersezionalità si configura come attuale e necessario nelle rivendicazioni politiche di diritti umani, civili e sociali. Seppur non sia scontata l'espressione simultanea di più istanze, appare fallimentare la separazione e il distacco delle necessità dei componenti di differenti categorie. Questo perché le persone rientrano contemporaneamente in più categorie o manifestano insofferenza nella categorizzazione. Ogni individuo appartiene a più gruppi ed è portatore di bisogni diversi. Tuttavia, talvolta si perde di vista la molteplicità delle identità. Ad esempio, in un articolo di Kevin Maxwell sull'«Independent»⁴ si legge del razzismo diffuso all'interno della comunità LGBT+. Una persona può essere immigrata e può essere omosessuale, così come può essere disabile e transgender oppure donna, transgender, lesbica, immigrata e tante altre cose. La discriminazione nella discriminazione è un fenomeno molto diffuso, ma appare evidente che questa mina l'efficacia della comunicazione politica di una comunità come quella LGBT+ in cui convivono differenti identità. In questo scenario l'intersezionalità degli approcci si configura come metodologia necessaria per la promozione di una reale integrazione.

³ S. MARCHETTI, *Intersezionalità*, in C. BOTTI (a cura di), *Le etiche della diversità*, Le Lettere, Firenze, 2013, p. 135.

⁴ K. MAXWELL, *Racism is rife in the LGBT community. Gay people cannot call for equality while discriminating against others*, Independent, UK, 2017, tratto da <http://www.independent.co.uk/voices/racism-lgbt-gay-rights-equality-discrimination-gay-nightclub-jeremy-joseph-facebook-post-soho-london-a7501911.html>.

4.2. - GLI SPORTELLI ATTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Le migranti e i migranti LGBT+ incontrano nel loro percorso di integrazione diversi ostacoli che si aggiungono a quelli normalmente sperimentati dagli altri stranieri. In particolare, i servizi rivolti alle/i migranti sono progettati e forniti senza considerare la dimensione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Questo limita l'efficacia della relazione operatore-utente, diminuisce l'incisività di alcuni interventi e può addirittura dimostrarsi controproducente, come le campagne sanitarie per la prevenzione delle MST, pensate per gli stranieri ma che non fanno menzione delle possibilità di contagio tra persone dello stesso sesso. È pertanto fondamentale che le persone LGBT+ immigrate possano beneficiare di un'accoglienza specifica. Attualmente in Italia sono attivi 5 sportelli rivolti specificamente ai migranti LGBT+. A Palermo è presente *La Migration*⁵, a Napoli *Migra_Antinoo*⁶, a Genova *Approdo*⁷, a Bologna *MigraBo*⁸, a Milano *IO - Immigrazioni e Omosessualità*⁹. Tutti i servizi offerti dagli sportelli elencati sono erogati gratuitamente e a titolo volontario. In Sicilia *La Migration* offre uno spazio per consulenza psicologica, in quanto un migrante LGBTI viene discriminato due volte: sia per la provenienza geografica, culturale sia per l'orientamento sessuale/identità di genere. Per questo necessità di un sostegno più complesso, strutturato e articolato su più fronti. Offre inoltre uno spazio per consulenza legale per richiedenti asilo (ma non solo) e uno spazio di parola e incontro, ovvero un punto di riferimento per i migranti che cercano accoglienza. Lo sportello si impegna anche in attività di sensibilizzazione. In Campania lo sportello *Migra_Antinoo* è dedicato alle persone provenienti da Paesi este-

⁵ Vedi <https://arcigaypalermo.wordpress.com/la-migration/>.

⁶ Vedi <http://www.arcigaynapoli.org/notizie/85/690-migra-lgbt.html>.

⁷ Vedi <http://www.arcigaygenova.it/wordpress/servizi/sportello-migranti-lgbt/>.

⁸ Vedi <https://migra-bo.wordpress.com/>.

⁹ Vedi <http://www.arcigaymilano.org/Web/io/>.

ri, in particolare ai richiedenti protezione internazionale, rifugiati ed in generale ai cittadini/e stranieri/e ammessi/e alla protezione sussidiaria, con una specifica attenzione per le persone LGBTI (Lesbiche, Gay, Bisex, Trans e Intersex). Lo sportello si propone come servizio di accoglienza umana della persona, improntata su di una dialettica empatica tesa all'espressione dei proprio bisogni, di orientamento verso i servizi integrati del territorio di cui il cittadino/a straniero/a può avvalersi e di supporto nell'iter legale necessario per beneficiare delle misure di tutela, con particolare attenzione nel chiarire la normativa di riferimento, con riferimento alle procedure di asilo e di tutela ulteriore prevista ed alle relative pratiche da espletare. Obiettivo è la conoscenza delle opportunità del territorio sotto molteplici punti di vista: dall'espressione della socialità attraverso momenti di animazione socio- culturale che favoriscano un positivo inserimento all'integrazione con e tra le comunità, straniere ed italiana, per il consolidamento di una rete volontaria di sostegno e conoscenza interculturale, per prevenire l'insorgere di fenomeni di esclusione ed emarginazione; dall'accesso ai corsi di alfabetizzazione linguistica offerti dal territorio, primo passo per l'inclusione nel contesto sociale e di acquisizione di strumenti per l'inserimento nel sistema economico verso la riconquista della propria autonomia, al ricorso alle prestazioni sanitarie, alle agevolazioni ed ai servizi dedicati. Obiettivo ulteriore dell'impegno del Comitato nella tutela dei diritti della popolazione straniera è la strutturazione ed il consolidamento di azioni di advocacy verso gli organi dello Stato, dagli operatori di Polizia all'universo Giustizia. Intervento cardine è il dialogo, inteso in termini di scambio reciproco e conoscenza, con il supporto e la cooperazione con le Associazioni territoriali ed in termini di sensibilizzazione nelle comunità straniere presenti in Regione, per il contrasto di episodi di omotransofobia e di multidiscriminazione. In Liguria lo sportello *Approdo* si occupa di offrire supporto ai migranti LGBT richiedenti lo status di rifugiato e il permesso di soggiorno. Chi si rivolge allo sportello viene accompagnato in tutte le fasi dello svolgimento delle pratiche




Fig. 5 - Mappa degli sportelli per migranti LGBT+ attivi in Italia
(fonte: Il Grande Colibri, 2015)

fino all'ultimo grado di giudizio. Vengono fornite informazioni di tipo pratico relative ai servizi sanitari, alle mense cittadine e all'alloggio in modo da aiutare le persone ad orientarsi in momenti di difficoltà. In Emilia Romagna *MigraBo'* ha lo scopo di aiutare e assistere le persone immigrate LGBTQI provenienti da altri Paesi nel loro processo di integrazione

in Italia e nel mondo LGBTQI¹⁰. Uno dei servizi offerti è l'assistenza nella procedura di protezione internazionale per motivi SOGI. Un altro obiettivo è quello di lavorare sui temi LGBTQI connessi alle seconde generazioni di immigrati in Italia. In Lombardia, infine, il gruppo IO - *Immigrazioni e Omosessualità* si impegna a dare voce ad un tema spesso sottaciuto da tutte le parti, introducendo il tema dell'intercultura all'interno del movimento GLBTQ italiano ed il tema dell'orientamento sessuale all'interno del movimento che si occupa di migranti in Italia. Si propone inoltre di ridurre il razzismo tra le persone GLBTQ italiane e l'omofobia tra le persone migranti nel nostro Paese, nonché di dare un aiuto tecnico a quei migranti che si rivolgono al gruppo attraverso la rete creata con le associazioni che da anni si occupano di immigrazione.

All'inizio di quest'anno, a Modena, è stata inaugurata una casa per migranti LGBT perseguitati. Il progetto pilota è stato ideato da Arcigay e dalla cooperativa *Caleidos* di Modena con l'obiettivo di mettere al sicuro i migranti omosessuali, lesbiche e trans che hanno chiesto asilo. L'appartamento inizialmente dispone di sei posti letto. A questo proposito G. Dell'Amico, referente nazionale Arcigay per l'immigrazione ha detto: «Quella dell'appartamento è un'esigenza riscontrata in tanti anni, sono tantissimi i paesi che hanno leggi contro gli omosessuali e ho seguito almeno 250 casi. Parliamo ad esempio di Nigeria, Gambia, Tunisia, Marocco, Uganda, Pakistan, Iran, Russi»¹¹. Nel luglio del 2016 a Roma, in-

¹⁰ La Q dell'acronimo LGBTQI sta per queer. Letteralmente significa "strano", "eccentrico". La comunità LGBT+ anglosassone si è riappropriata di questo termine nato come offesa per farne un vocabolo-ombrello sotto cui sono comprese tutte le identità non-etero e non-conformi al genere. Math Lab, performer queer londinese, alla domanda "cos'è queer?" risponde: «la libertà di poter dire "io non sono né A, né B, questo o quello" e la libertà di poter esistere in quel meraviglioso spazio, che sta in mezzo ai due "binari" (maschile e femminile, etero o gay). È un'identità liberatoria perché significa tante cose eterogenee che uniscono insieme persone molto diverse tra loro». Tratto da <http://www.gay.it/donne/video/cosa-vuol-dire-queer>, 2015.

¹¹ V. REGGIANI, *Una casa per omosessuali perseguitati*, "Il Resto dei Carlino", 2017, tratto da <http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/casa-omosessuali-perseguitati-1.2859916>.

vece, è stato inaugurato *Refuge LGBT*, progetto della Croce Rossa e di Gay Center, con il sostegno della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma e della Chiesa Valdese, che offre un servizio di prima ospitalità per le giovani vittime di omofobia, compresi migranti discriminati per il loro orientamento sessuale e/o la loro identità di genere¹².

4.3. - NUOVI APPROCCI NEL SETTORE DELL'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI LGBT+

Negli ultimi anni ci sono stati diversi sviluppi relativi all'immigrazione di persone LGBT+. La presenza di una legislazione che criminalizza l'omosessualità nei Paesi di provenienza non è l'unica motivazione che spinge le persone LGBT+ ad emigrare. Attribuire le migrazioni LGBT+ automaticamente alla fuga da contesti in cui gli omosessuali rischiano l'incolumità fisica è riduttivo e semplificativo rispetto alla complessità di una varietà molto più ampia di percorsi. Le ragioni dei progetti migratori della maggior parte degli stranieri LGBT+ in Italia corrispondono a quelle di tutti i migranti che abbandonano i loro Paesi. Molti sono migranti economici, ossia persone giunte nel nostro Paese in cerca di condizioni di vita e opportunità lavorative migliori; alcuni sono qui per motivi di studio; altri appartengono alle seconde generazioni di immigrati; qualcuno rappresenta un esempio di migrante "esploratore", giunto alla ricerca di nuove esperienze e alla scoperta di nuovi luoghi in cui vivere. Seppure in assenza di situazioni limite come nei casi di persecuzione, sono svariati i racconti di coloro i quali provengono da paesi in cui essere

¹² REDAZIONE "ROMA TODAY", *A Roma nasce Refuge: la prima Casa d'accoglienza per gay vittime di violenza*, tratto da <http://www.romatoday.it/politica/casa-accoglienza-refuge-gay-violenze.html>, 2016.

omosessuale è penalizzante a causa di forti discriminazioni. In alcuni casi, malgrado l'impossibilità di vivere a pieno la propria omosessualità non rappresenti il principale fattore della migrazione, essa si affianca alle principali motivazioni, si sviluppa insieme a loro. Talvolta, la maggiore libertà nel vivere l'omosessualità in Italia rappresenta una sorpresa, qualcosa di non previsto. I migranti LGBT+ provenienti dai Paesi di cui al capitolo 1, però, fuggono prevalentemente da un'omofobia che imprigiona e uccide. Il coming out nei paesi di origine può costare la vita o la libertà. Di fronte alle restrizioni vissute nei paesi di provenienza, le condizioni incontrate in Italia rappresentano un terreno per vivere serenamente. Un problema spesso è rappresentato dalla frequentazione della comunità di connazionali in Italia, che, avendo una cultura tipica dei paesi di origine, è intollerante verso l'omosessualità. Pertanto, sovente i migranti LGBT+ vivono con difficoltà il coming out con i loro amici immigrati. L'intenzione è quella di non rivivere in Italia ciò da cui ci si è allontanati. C'è la tendenza a sottrarsi ai pregiudizi per paura di un'esclusione da parte del gruppo di connazionali. Ne deriva che la frequentazione di servizi e associazioni LGBT+ sia piuttosto limitata per evitare di essere visti in luoghi esplicitamente gay. Una soluzione in questo senso potrebbe essere la creazione di iniziative a tematica LGBT+ all'interno di strutture per migranti, al fine di fare sensibilizzazione. Un'iniziativa di questo genere è stata realizzata dall'associazione ricreativa culturale italiana di Napoli, che gestisce diverse strutture SPRAR in Campania. L'ARCI ha collaborato con lo sportello *Migra_Antinoo* dell'Arcigay e ha organizzato un laboratorio sulla sessualità e gli affetti, in cui volontari CRI, psicologi, infettivologi e avvocati hanno fatto (in)formazione rispetto alle questioni attinenti le relazioni sia omosessuali che eterosessuali. In pratica, il suggerimento per il miglioramento dei servizi LGBT+ e il loro adattamento all'utenza immigrata potrebbe essere l'offerta di servizi generali agli immigrati, anche per creare cultura ed intercettare le persone LGBT+ invisibili. Servizi di questo genere favorirebbero la cre-

azione o il rafforzamento di una rete e permetterebbero l'apertura delle associazioni LGBT+ al multiculturalismo e al multilinguismo. A tal proposito le associazioni dovrebbero organizzarsi con mediatori culturali e linguistici, nonché con esperti nel settore dell'immigrazione. Allo stesso modo le strutture di accoglienza ricaverebbero un'apertura dalla collaborazione con le associazioni LGBT+. È necessaria la formazione sulle tematiche LGBT+ per responsabili, coordinatori e operatori. Formazione che andrebbe rivolta anche a questori e prefetti, nonché a legali, infermieri e medici specializzati in medicina per l'immigrazione. In molti casi, infatti, i migranti LGBT+ hanno segnalato l'incapacità di comprendere appieno la gravità di certe situazioni e l'indelicatezza di alcuni interlocutori. I servizi rivolti agli immigrati, infatti, sono progettati ed erogati senza prendere in considerazione la dimensione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Coloro i quali si trovano a lavorare nell'ambito di questo settore spesso non prevedono la possibilità che gli utenti non siano cisgender ed eterosessuali. Ciò può generare una mancanza di efficacia della relazione operatore-utente e far sentire esclusa una fetta di utenza.

In una ricerca svolta dall'Arcigay nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2008 in 5 città italiane¹³, alla domanda "ti senti prima migrante o LGBT?" tutti gli intervistati hanno risposto che la visibilità dell'essere migrante costituisce un fattore fondamentale che non è possibile nascondere, un'evidenza che influenza qualunque contatto con le persone. In alcuni casi il razzismo sembra essere più pesante da tollerare e causa di maggiore sofferenza. Il campione della ricerca è costituito da uomini e donne cisgender omosessuali o bisessuali. Per costoro, provenienti prevalentemente dall'Africa, il colore della pelle è una caratteristica non occultabile a differenza dell'orientamento sessuale. Il discorso certamente muterebbe se si ponesse la stessa domanda a una persona transgender.

¹³ ARCIGAY, *Tracce per volontarie e volontari*, Bologna, 2008.

L'identità di genere, così come la pelle nera, è una caratteristica evidente e non dissimulabile nei rapporti sociali.

Nel fare ingresso nella comunità LGBT+, i migranti raccontano di essere stati vittime di pregiudizi. La comunità LGBT+, come il resto della popolazione, non è esente da preconcetti verso l'immigrazione. I migranti, nell'immaginario collettivo, sono "esotici" e incuriosiscono, ma, al contempo, le differenze attribuibili al background culturale di provenienza spesso pongono le persone LGBT+ italiane in una situazione di diffidenza o di non comprensione. La maggioranza degli immigrati, ad esempio, è musulmana. Nell'incontro con l'altro, le persone LGBT+, da sempre vittime di discriminazioni, in certe circostanze si ritrovano ad essere a loro volta discriminanti. La cultura occidentale islamofobica di molti gay bianchi, che associa la cultura araba al fondamentalismo islamico, rischia di cadere nella trappola del pregiudizio.

L'attivismo LGBT+ italiano si è mostrato attento alle questioni che riguardano la comunità di migranti LGBT+. Oltre a servizi di consulenza psicologica e legale, il movimento LGBT+ nazionale si è attivato con rivendicazioni politiche in materia di immigrazione e omosessualità. È il caso del Pride di Palermo che ha intitolato il documento politico del 2016 *Palermo pride supports migrants*¹⁴. La Sicilia, con la sua posizione strategica di porta d'ingresso all'Europa, attraverso il Mediterraneo dal Nord Africa, ha puntato sull'accoglienza, attraverso frontiere aperte, considerandola una risorsa e una necessità, un atto consapevole di costruzione di comunità più solidali e più feconde, prima ancora che un atto di pietà umana o una concessione politica.

«Nell'era della globalizzazione, delle reti e della Rete, dell'annullamento delle distanze - si legge nel documento - continua ad essere ancora troppo forte la tentazione dei muri, dei confini, delle armi e del filo spinato a difesa dello spazio "nazionale" inteso non come porta verso l'altro(ve),

¹⁴ Vedi <http://palermopride.it/2016/documento-politico/>.

ma come perimetro da difendere con le serrature. La crisi di Schengen ci dice che questo processo avviene all'interno di quella stessa Europa che si crede cosmopolita e libera, e mentre i flussi interni si moltiplicano nutrendosi soprattutto di una generazione in fuga (dalla fine del welfare e dallo sfruttamento sul lavoro), moltiplica i confini e nega la libertà di circolazione». In questa direzione va anche il Mediterranean Pride of Naples, manifestazione a vocazione mediterranea con una connotazione macroregionale in virtù della condizione storica, geografica e culturale di cerniera che la città di Napoli ha sempre svolto come centro geometrico del Mediterraneo. Nella piattaforma politica del Napoli Pride 2014¹⁵, infatti, si legge di «Quel Mediterraneo che nella storia ha costituito un'opportunità di crescita e di scambio culturale, in questi giorni viene ricordato solo perché diventa, con drammatica regolarità, la tomba per centinaia di donne, uomini e bambini che fuggono da soprusi, violenza e dalla fame». Il Coordinamento Campania Rainbow si è proposto di recuperare la dimensione del Mediterraneo come spazio dell'opportunità: opportunità di crescita culturale, civile, sociale ed economica. Dal documento si evince la necessità di coltivare la solidarietà reciproca della rete tra le varie anime della popolazione per rafforzare la consapevolezza del diritto ad una esistenza felice, libera e dignitosa di tutte e tutti. Il Pride non può essere circoscritto in un ambito limitato, bensì contestualizzato nel quadro più ampio di temi e problemi le cui refluenze tangono i singoli territori, e soprattutto deve tenere debito conto dell'obiettivo da raggiungere: la felicità delle persone, il loro stare e sentirsi bene. Gli obiettivi della manifestazione appaiono dunque il rispetto e la tutela dell'autodeterminazione della persona umana, dei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale, dei Principi fondamentali dell'Unione Europea e dei Trattati internazionali sui diritti umani, della laicità dello Stato. L'Onda Pride, sommatoria di tutti i Pride italiani, stimola sempre più riflessioni all'interno del movi-

¹⁵ Vedi <http://www.napolipride.org/2014/la-piattaforma-politica>.



Fig. 6 - Gruppo Africa Arcigay Rainbow Valsesia Vercelli Biella alla Trans Freedom March di Torino 2016 insieme ad attivist* italian* (fonte: propria)

mento LGBT+: dai diritti dei figli delle famiglie omogenitoriali, a quelle di tutti gli studenti e le studentesse LGBT+ e non; dalla tutela del territorio all'immigrazione. In questo vivace spazio di differenze e confronto, nel 2016 sul territorio di Vercelli e Biella, due volontari immigrati LGBT+ hanno riunito alcuni altri richiedenti asilo LGBT+ dando vita al Gruppo Africa Arcigay¹⁶. Tra gli obiettivi del gruppo di configura la promozione di buone prassi in materia di accoglienza e integrazione, in particolare per chi proviene da Paesi in cui esiste una spiccata omotransfobia, facilitandone l'iter burocratico legato ai permessi di soggiorno e supportandone la vita sociale. Nello specifico il gruppo collabora con prefetture, amministrazioni locali, avvocature e associazioni che si occupano di migranti e di contrasto alle discriminazioni, per la corretta acquisizione delle infor-

¹⁶ Cfr. <https://rainbowvalsesia.wordpress.com/africa-arcigay/>.

mazioni relative alle persone LGBT+ e per il contatto con loro nei CAS (centri di accoglienza straordinari). L'obiettivo finale di questo lavoro è la realizzazione di un protocollo di collaborazione, acquisizione dei dati, contatto, formazione e azioni efficaci applicabile a livello nazionale.

Conclusioni

Una panoramica mondiale dei Paesi in cui l'omosessualità è criminalizzata permette di avere le idee più chiare circa le migrazioni delle persone LGBT+. Tuttavia la conoscenza delle leggi che puniscono i comportamenti omosessuali non risulta sufficiente per la comprensione di un fenomeno variegato come quello dell'immigrazione di persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Ogni migrante ha un suo bagaglio esperienziale e identitario, e rapportarsi alle singole persone interponendo la lente conformante dello stereotipo non permette talvolta la comprensione delle specificità individuali, rendendo più complesse le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato. Peraltro, le categorie utilizzate per l'analisi del fenomeno spesso non trovano corrispettivi nelle culture di provenienza. Gli strumenti offerti nelle pagine di questo lavoro offrono un contributo allo sradicamento dei pregiudizi verso gli immigrati LGBT+ e permettono di stimolare una riflessione circa le difficoltà incontrate durante l'emigrazione e le problematiche che essi affrontano una volta giunti in Europa e nello specifico in Italia. A tal proposito si rileva l'importanza del lavoro svolto dalle associazioni attraverso l'erogazione di servizi, la creazione di sportelli e la promozione di politiche per l'integrazione. A causa delle difficoltà legate al coming out e alla relativa scarsità di dati in materia, la stesura di questo testo è stata realizzata grazie allo scambio di informazioni con volontarie e volontari su tutto il territorio, al dialogo con le migranti e i migranti che si sono voluti raccontare e con i quali si è instaurato un rapporto di fiducia, nonché a esperti nel settore che hanno fornito un contributo all'impostazione di tutto il lavoro. Cio-

nonostante la questione appare ancora scarsamente esplorata. La popolazione di riferimento è eterogenea, il fenomeno è in forte espansione, e sono in aumento i punti gestiti dalle associazioni in cui vengono erogati servizi, nonché il numero di persone che ne usufruisce. Si prospettano pertanto nuove evoluzioni e sempre più efficaci approcci da adottare nell'ambito dell'integrazione delle migranti e dei migranti LGBT+. L'approccio che sul piano politico e culturale riscontra una maggiore diffusione è, negli ultimi anni, quello fondato sulla logica dell'intersezionalità, strumento grazie al quale possono essere analizzate ed affrontate le condizioni di discriminazione multipla, proprie delle migranti e dei migranti LGBT+.

Bibliografia

- ABDI F.A., *Never arrive*, La Valletta, 2015.
- AMATO V., TALIA I., *Scenari e mutamenti geopolitici*, Bologna, 2015.
- ARCIGAY, *Diritti e salute*, Bologna, 2008.
- ARCIGAY, *Tracce per volontarie e volontari*, Bologna, 2008.
- ATTALI J., *L'uomo nomade*, Milano, 2006.
- BRAUDEL F., *Il Mediterraneo*, Milano, 2002.
- CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS, *Dossier statistico immigrazione*, Roma, 2016. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS, *Mediterraneo: geopolitica, migrazioni e sviluppo*, ANNO III, N 3-4/2015.
- CONSOLO V., *Mediterraneo. Viaggiatori e migranti*, Bologna, 2017.
- CRENSHAW K., *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory and Antiracist Politics*, The University of Chicago Legal Forum, 1989.
- DE VIVO G., *Il ratto di Vivian intrappolata nel juju*, pagina 99, 7|13 maggio 2016, ANNO 3, n.19.
- DEMATTEIS G., LANZA C., NANO F., VANOLO A., *Geografia dell'economia mondiale*, Torino, 2010.
- DEVOTO-OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, 2014.
- FERRARO L., DICÉ F., POSTIGLIOLA A., VALERIO P., *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Milano, 2016.

GOVERNO ITALIANO, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Immigrazione. Come, dove quando. Manuale d'uso per l'integrazione*, Roma, 2009.

GRAS M., *Il Mediterraneo nell'età arcaica*, Pæstum, 1997.

JANSEN S., SPIJKERBOER T., *In fuga dall'omofobia: domande di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di genere in Europa*, Amsterdam, 2001.

JELLOUN T.B., *È questo l'Islam che fa paura*, Milano, 2015.

LUTZ H., WENNING N., *Differenzen uber Differenz - Einführung in die Debatten*, Unterschiedlich Verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft, Opladen, 2001.

MARCHETTI S., *Intersezionalità*, Le etiche della diversità, Firenze, 2013.
National Geographic, Special issue *Gender Revolution*, gennaio 2017.
REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142*, Gazzetta Ufficiale, 2015.

RONZITTI N., *il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione*, Roma, 2009.

RUDMAN A., *The protection against discrimination based on sexual orientation under the African human rights system*, African Human Rights Law Journal, Vol 15, No 1, 2015.

SPAOLSKY R., *Variabili di genere*, Internazionale n.1155, 27 maggio 2016.

TRECCANI, *Enciclopedia*, Roma.

UE, direttiva 2011/95, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 2011.

SITOGRAFIA

- ADMIN, *Che significa essere omosessuale oggi in Iraq. Tra paura, nascondimento e morte*, Progetto Giornata, tratto da <http://www.gionata.org/che-significa-essere-omosessuale-oggi-in-iraq-tra-paura-nascondimento-e-morte/>, 2012.
- AHMED S., *Ero omofoba, ma ora so che Allah ama l'uguaglianza*, Il Grande Colibrì, tratto da <http://www.ilgrandecolibri.com/ero-omofoba-ora/>, 2017.
- AMNESTY INTERNATIONAL, *Annual Report Guinea*, tratto da <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/guinea/report-guinea/>, 2015/2016.
- AMNESTY INTERNATIONAL, *Libia: migranti e rifugiati in fuga da violenza sessuale, persecuzione e sfruttamento*, tratto da <https://www.amnesty.it/libia-migranti-e-rifugiati-in-fuga-da-violenza-sessuale-persecuzione-e-sfruttamento/>, 2016.
- ANSA, *Sindaco del Beneventano chiude la strada, poi la Procura chiude il centro d'accoglienza*, tratto da http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/02/12/migranti-sindaco-di-vitulano-benevento-no-a-nuovi-arrivi-chiudo-la-strada-_934ef2a2-f95d-4416-93ab-579e8bab91b0.html, 2017.
- ANSAMED, *Omofobia in prima pagina, in Marocco 8 su 10 contro i gay*, tratto da http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/marocco/2015/06/12/omofobia-in-prima-pagina-marocco-sotto-choc_914fe9a1-46f2-4c38-b602-d4948ea51993.html, 2016.
- ARC INTERNATIONAL, *Libya*, tratto da <http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/l/libya/>, 2015.
- ARC INTERNATIONAL, *Senegal*, tratto da <http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/senegal/2nd-cycle/>, 2013-2014.

- ARCIGAY BOLOGNA, *MigraBo*, tratto da <https://migrabo.wordpress.com/>.
ARCIGAY GENOVA, *Approdo*, tratto da <http://www.arcigaygenova.it/wordpress/servizi/sportello-migranti-lgbt/>. ARCIGAY MILANO, *IO*, <http://www.arcigaymilano.org/Web/io/>.
- ARCIGAY NAPOLI, *Migra_Antinoo*, tratto da <http://www.arcigaynapoli.org/notizie/85/690-migra-lgbt.html>. ARCIGAY PALERMO, *La Migration*, tratto da <https://arcigaypalermo.wordpress.com/la-migration/>.
- ARCIGAY RAINBOW VALSESIA VERCELLI E BIELLA, *Africa Arcigay*, tratto da <https://rainbowvalsesia.wordpress.com/africa-arcigay/>.
- ASSOCIATION DAMJ, *Inconstitutionnalité de l'article 230 du code pénal tunisien*, Youtube, tratto da <https://www.youtube.com/watch?v=DW7-QCsjIXA>, 2016.
- BARONE L.T., *Intervista a Ludovic.Mohamed Zahed, Imam e gay: la mia rivoluzione nell'Islam*, "MicroMega", tratto da <http://temi.repubblica.it/micromega-online/imam-e-gay-la-mia-rivoluzione-nell-islam/>, 2015.
- BONANNO DI LINGUAGLOSSA G., *Africa Francofona e smom cooperazione - diritti dell'uomo e prevenzione dei conflitti*, tratto da <http://giuseppebonanno.blogspot.it/2014/05/africa-francofona-e-smom-cooperazione.html>, 2014.
- CARIDI C., *Il silenzio forzato dei gay tunisini*, Internazionale, tratto da <http://www.internazionale.it/video/2015/12/16/gay-tunisia-omosessuali-discriminati>, 2015.
- CARTER S., *It Is Now Illegal To Be A Lesbian Or Bi Woman In 44 Countries Around The World (And That Number Is Growing)*, "KitshMix", tratto da <http://kitschmix.com/now-illegal-bi-lesbian-woman-sex-44-countries-around-world-number-growing/>, 2016.
- CE, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Gazzetta Ufficiale, tratto da http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf, 2000.

- CEDAW, *Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of the Gambia*, tratto da <http://www.acdhrs.org/wp-content/uploads/2015/07/CEDAW-Concluding-Observations-July-2015-1.pdf>, 2015.
- COLOMBO M., *Essere gay in Egitto. Paura, speranza e sfida*, Panorama, tratto da <http://archivio.panorama.it/mondo/Essere-gay-in-Egitto-Paura-speranza-e-sfida>, 2008.
- COLUMBIA SPECTATOR STAFF, *Gay man granted asylum with help from Columbia law clinic*, tratto da <http://columbiaspectator.com/2011/11/04/gay-man-granted-asylum-help-columbia-law-clinic/>, 2013.
- COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS, *Archivio delle memorie delle donne di Napoli*, tratto da <http://donnedinapoli.coopdedalus.org/139/porporamarcasciano/>, 2013.
- COORDINAMENTO CAMPANIA RAINBOW, *Piattaforma politica Napoli Pride*, tratto da <http://www.napolipride.org/2014/la-piattaforma-politica>, 2014.
- COORDINAMENTO PALERMO PRIDE, *Documento politico Palermo Pride*, tratto da <http://palermopride.it/2016/documento-politico/>, 2016.
- CORRIERE DELLA SERA, «*Per cambiare sesso all'anagrafe non serve l'intervento chirurgico*», tratto da http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_20/cassazione-no-sterilizzazione-forzata-rettificare-stato-civile-cc9fb966-2ecc-11e5-820a-d82a668b1363.shtml, 2015.
- DHUNNA A., *As a gay british muslim, this is what I think of the poll finding over half of UK Muslims want homosexuality banned*, Independent, tratto da http://www.independent.co.uk/voices/as-a-gay-british-muslim-this-is-what-i-think-of-the-survey-finding-over-half-of-british-muslims-want-a6978881.html?fb_ref=Default, 2016.
- FRONTEX, *Intelligence Community Joint Report*, tratto da http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/AFIC/AFIC_report_2015.pdf, 2015.

- FRONTEX, *Migratory routes map*, tratto da <http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/>, 2017.
- GALCK KENYA, *Research on the Lived Experiences of LBQ Women in Kenya*, tratto da https://issuu.com/galckkenya/docs/research_on_the_lived_experiences_o, 2016.
- GAYBURG, *Due gay marocchini picchiati a sangue dal branco: la polizia li arresta e lascia liberi gli aggressori*, tratto da <http://gayburg.blogspot.it/2016/03/due-gay-marocchini-picchiati-sangue-dal.html>, 2016.
- GHANA WEB, *Homophobic residents flood town with posters of alleged lesbians*, tratto da <http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Homophobic-residents-flood-town-with-posters-of-alleged-lesbians-349426>, 2015.
- GOVERNO ITALIANO MINISTERO DELL'INTERNO, *Centri per l'immigrazione*, tratto da <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio/centri-limmigrazione>, 2015.
- GIACOMO, *Il cammino dell'accettazione della diversità LGBT nel mondo islamico*, tratto da <http://www.gionata.org/il-cammino-dellaccettazione-della-diversita-lgbt-nel-mondo-islamico/>, 2016.
- HABIB H., *La prima moschea gestita da donne della Danimarca*, The Washington Post, tratto da <http://www.ilpost.it/2016/09/04/la-prima-moschea-gestita-da-donne-della-danimarca/>, 2016.
- HUMAN RIGHTS WATCH, *Cameroon: Abuses in 'Homosexuality' Prosecutions*, Youtube, tratto da <https://www.youtube.com/watch?v=LfGtZ2SVb1Y>, 2013. GSN, *This is what happens when you come out in public as a gay Muslim*, "Gay Star News", tratto da <http://www.gaystarnews.com/article/happens-come-public-gay-muslim/#gs.SMejU4A>, 2016.
- I AM NOT HARAAM, tratto da <http://iamnotharaam.tumblr.com/post/30664949978/queer-muslim-masterpost>. IL POST, *Cosa succede a un migrante che arriva in Italia*, tratto da <http://www.ilpost.it/2016/05/29/sistema-accoglienza-migranti-italia/>, 2016.

- IL POST, *Le differenze tra “Triton” e “Mare Nostrum”*, tratto da <http://www.ilpost.it/2015/04/20/differenze-triton-mare-nostrum/>, 2015.
- ILGA, *State-sponsored homophobia*, tratto da http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_EN_G_WEB_150516.pdf, 2016.
- ILGA EUROPE, *Racism and ethnic discrimination in the LGBTI communities - what are we talking about?*, tratto da <https://vimeo.com/206020095>, 2017.
- INTEGRAZIONE MIGRANTI, *Che cos'è la protezione internazionale*, tratto da <http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/Definizione-protezione.aspx>, 2015.
- IO SONO MINORANZA, *Mappa degli sportelli per migranti LGBT*, Il Grande Colibrì, tratto da <https://iosonominoranza.it/mappa-degli-sportelli-per-migranti-lgbt/>, 2015.
- ISC - ISTITUTO DI SESSUOLOGIA CLINICA DI ROMA, *La notte di Stonewall: la testimonianza di Sylvia Rivera*, tratto da <https://www.youtube.com/watch?v=Vr5lmKRp6CY>, 2000.
- JAHANGIR J., *Muslim leaders must do more to stop homophobia and prejudice*, Huffington Post, tratto da http://www.huffingtonpost.ca/junaid-jahangir/xulhaz-mannan-death_b_9807148.html, 2016.
- JAHANGIR J., *5 Ways Muslims Can Support LGBT Acceptance*, Huffington Post, tratto da http://www.huffingtonpost.ca/junaid-jahangir/muslim-lgbt_b_11662156.html, 2017.
- L.M., *Gay e marito. Quando l'omosessualità è una colpa*, Corriere delle migrazioni, tratto da <http://www.corrieredellemigrazioni.it/2011/03/04/gay-e-marito-quando-lomosessualita-e-una-colpa/>, 2011.
- LAMRI T., tratto da https://www.facebook.com/tahar.lamri.7/posts/10209871276689469?mref=message_bubble, 2016.
- LAMYA H., *A very queer ramadan*, Tanqeed, tratto da <http://www.tanqeed.org/2014/12/a-very-queer-ramadan/>, 2014.

- LE MONDE, *Syrie : près d'un million de personnes désormais assiégées*, tratto da http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/11/21/syrie-pres-d-un-million-de-personnes-desormais- assiegees_5035392_1618247.html#M3tIDXREHDUc0fk5.99, 2016.
- LEPORE F., *Allah loves equality, un importante progetto su omosessualità e Islam*, Pride online, tratto da <http://www.prideonline.it/2016/12/19/allah-loves-equality-un-importante-progetto-su-omosessualita-e-islam/>, 2016.
- LOPEZ G., *I'm a gay man. Don't use an attack on my community as an excuse for islamophobia*, Vox, tratto da <http://www.vox.com/2016/6/12/11914186/orlando-florida-shooting-gay-muslims-islam>, 2016.
- MARIE J., *The Queer Muslim Movement Is Growing*, *KitschMix*, tratto da http://kitschmix.com/queer-muslim-movement-growing/?utm_content=bufferf62eb, 2017
- MARSALA H., *Per odio dell'amore. La pena di morte e la condizione degli omosessuali in Iran*, *Artribune*, tratto da <http://www.artribune.com/television/2015/12/per-odio-dellamore-la-pena-di-morte-e-la-condizione-degli-omosessuali-in-iran/>, 2015.
- MASINI F., *Progetto migranti*, *Limes*, tratto da <http://www.limesonline.com/progetto-migranti-per-un-corridoio-umanitario-marittimo-africa-europa/94205?prv=true>, 2016.
- MAXWELL K., *Racism is rife in the LGBT community. Gay people cannot call for equality while discriminating against others*, *Independent*, UK, tratto da <http://www.independent.co.uk/voices/racism-lgbt-gay-rights-equality-discrimination-gay-nightclub-jeremy-joseph-facebook-post-soho-london-a7501911.html>, 2017.
- MCCORMICK-CAVANAGH C., *Tunisia's LGBT activists push forward*, *Almonitor*, tratto da <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html>, 2015.

- MEDU, *ESODI/EXO DI Rotte migratorie dai paesi sub--sahariani verso l'Europa. La mappa web raccontata dai migranti*, tratto da <http://medu.datatellers.info/medu.html?ln=it>, 2016.
- MOGAVERO D., *L'immigrazione sfida per i popoli del Mediterraneo*, *ييطسس ووتتمم للا ررا اوو ح للا*, tratto da <http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/limmigrazione--sfida--per--i--popoli--del--mediterraneo/>, 2013.
- MORGAN J., *Tunisia gay rights leader attempts suicide for second time in a week after facing death threats*, Gay Star News, tratto da <http://www.gaystarnews.com/article/tunisia-gay-rights-leader-attempts-suicide-s/#gs.qQuzF8Q>, 2016.
- MOVIECLIPS FILM FESTIVALS & INDIE FILMS, *A Sinner in Mecca*, tratto da <https://www.youtube.com/watch?v=o7CugLjIigU>, 2015.
- MR.ALHAMDO, *L'Onu teme gravi violazioni dei diritti umani ad Aleppo*, Internazionale, tratto da <http://www.internazionale.it/notizie/2016/12/13/aleppo-violazioni-diritti-umani-onu>, 2016.
- NAWAZ M., *Why does gay sex scare modern muslims? It didn't in the Golden Age*, The Daily Beast, tratto da <http://www.thedailybeast.com/articles/2016/04/13/why-does-gay-sex-scare-modern-muslims-it-didn-t-in-the-golden-age.html>, 2016.
- NESSUNO TOCCHI CAINO, *Mauritania*, tratto da <http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/schedastato.php?idcontinente=13&nome=mauritania>, 2017.
- NOSTRINGSNG, *Four men jailed for homosexuality in Yobe State Nigeria*, tratto da <http://nostringsng.com/men-jailed-homosexuality-yobel/>, 2016.
- QAYN, *Humanity Firts Cameroon*, tratto da <http://www.qayn.org/humanity-first-cameroun/>.
- OBEIDALLAH D., *Meet america's only openly gay imam*, The Daily Beast, tratto da <http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/21/and-now-america-an-openly-gay-imam.html>, 2015

- OIM, *Dichiarazione congiunta OIM-UNHCR sulla gestione dei flussi di migranti e rifugiati attraverso la rotta centrale del Mediterraneo*, tratto da <http://www.italy.iom.int/it/notizie/dichiarazione-congiunta-oim-unhcr-sulla-gestione-dei-flussi-di-migranti-e-rifugiati>, 2017.
- ONU, *Documents on Libyan Arab Jamahiriya*, OHCHR, tratto da http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=104&su=110, 2017.
- ONU, *Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review Guinea*, HRC, tratto da https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/guinea/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_1.3.pdf, 2015
- ONU, *Implementation of General Assembly resolution 60/251 of March 2006 entitled "Human Rights Council Report of the Special Representative of the Secretary General on the situation of human rights defenders, Hina Jilani" addendum summary of cases transmitted to Governments and replies received*, HRC, tratto da <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A-HRC-4-37-Add-1.pdf>, 2007.
- ONU, *Report of the working group on the Universal Periodic Review Ethiopia*, HRC, tratto da https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ethiopia/session_19_-_april_2014/a_hrc_27_14_e.pdf, 2014.
- ONU, *Report of the working group on the Universal Periodic Review Ghana*, HRC, tratto da http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC226_English.pdf, 2012.
- OUT RIGHT, *Exitoso trabajo de la sociedad civil con los gobiernos para revertir votación discriminatoria en la Onu*, tratto da <https://www.outrightinternational.org/content/exitoso-trabajo-de-la-sociedad-civil-con-los-gobiernos-para-revertir-votaci%C3%B3n>, 2010.
- PEACE DIRECT, *Tunisian Association for Justice and Equality*, Damj, tratto da <https://www.insightonconflict.org/conflicts/tunisia/peacebuilding-organisations/damj/>, 2015.


- PIER, *Interpretare il Corano: il dibattito*, “Il Grande Colibrì”, tratto da <https://ilgrandecolibri.com/interpretare-il-corano-il-dibattito-moi/>, 2011.
- PIER, *Sodoma: omosessuali o miscredenti?*, Il Grande Colibrì, tratto da <https://www.ilgrandecolibri.com/sodoma-omosessuali-o-miscredenti-moi/>, 2011.
- PISTONE L., *Iraq: essere gay, una condanna a morte*, Atlas, tratto da <http://atlasweb.it/2012/09/18/iraq-essere-gay-una-condanna-a-morte-579.html>, 2012.
- QUZAH, *Libya LGBT is back in the Gay pride 2016 with the Greater Maghreb*, tratto da <https://quzah.wordpress.com/2016/06/26/quzah-libya-lgbt-is-back-in-the-gay-pride-with-the-greater-maghreb/>, 2016.
- REFWORLD, *HJ (Iran) and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department*, tratto da <http://www.refworld.org/docid/4c3456752.html>, 2010. REFWORLD, *Same sex marriage (prohibition) act*, tratto da <http://www.refworld.org/type,LEGISLATION,,,52f4d9cc4,0.html>, 2013.
- REGGIANI V., *Una casa per omosessuali perseguitati*, Il Resto dei Carlino, tratto da <http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/casa-omosessuali-perseguitati-1.2859916>, 2017.
- REID G., *The double threat for gay men in Syria*, Washington Post, tratto da <https://www.hrw.org/news/2014/04/28/double-threat-gay-men-syria>, 2014. REPUBBLICA, *Guinea, manifestazione repressa nel sangue: i militari sparano contro l'opposizione*, tratto da <http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/esteri/guinea-scontri/guinea-scontri/guinea-scontri.html>, 2009.
- REPUBBLICA, *testo dell'accordo Italia-Libia*, tratto da <http://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html>, 2008.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana*, tratto da <http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia.pdf>, 2017.

- REPUBLIC OF KENYA, *Constitution*, tratto da <http://www.kenyaconstitution.org/>.
- RETE LENFORD, AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI, <http://www.retelenford.it/>.
- ROMA TODAY, *A Roma nasce Refuge: la prima Casa d'accoglienza per gay vittime di violenza*, tratto da <http://www.romatoday.it/political/casa-accoglienza-refuge-gay-violenze.html>, 2016.
- SABAGHI D., *Trans in Iran*, The Post Internazionale, tratto da <http://www.tpi.it/mondo/iran/trans-in-iran>, 2014.
- SAVE THE CHILDREN, *Il nuovo sistema nazionale di accoglienza e protezione dei minori stranieri*, Italia, tratto da <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/il-nuovo-sistema-nazionale-di-accoglienza-e-protezione-dei-minori-stranieri-5-punti>, 2016.
- SECKER B., LITTAUER D., *From Diyarbakir with love: Kurdish, gay and proud*, "Pink News", tratto da <http://www.pinknews.co.uk/2012/02/09/from-diyarbakir-with-love-kurdish-gay-and-proud/>, 2012.
- SHAMS A., *Transgender Muslims in America Fight Bigotry on Two Fronts*, "Muftah", tratto da <http://muftah.org/transgender-muslim-america-islamophobia/#.WL2IVRDvlyN>, 2016.
- SIDA, *The Rights of LGBTI People in Liberia*, tratto da <http://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/lgbti/rights-of-lgbt-persons-liberia.pdf>, 2014.
- SINGH A.T., *There are 8 openly gay imams in the world: Daayiee Abdullah*, The Times of India, tratto da <http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/There-are-8-openly-gay-imams-in-the-world-Daayiee-Abdullah/articleshow/52754600.cms>, 2016.
- STEWART C., *7 years in prison for homosexuality for 4 Nigerian men*, Erasing 76 crimes, tratto da <https://76crimes.com/2016/12/02/7-years-in-prison-for-homosexuality-for-4-nigerian-men/>, 2016.

- STEWART C., *91 anti-LGBT attacks and violations: Cameroon's 2015 tally*, tratto da <https://76crimes.com/2016/01/01/91-anti-lgbt-attacks-and-violations-camerouns-2015-tally/>, 2016.
- THE ASSOCIATED PRESS, *Nigeria president Goodluck Jonathan bans gay meetings*, CBC, tratto da <http://www.cbc.ca/news/world/nigeria-president-goodluck-jonathan-bans-gay-meetings-1.2495376>, 2016.
- THE MOROCCAN LGBT COMMUNITY, *Decriminalise homosexuality in Morocco*, Facebook, tratto da <https://www.facebook.com/TheMoroccanLGBTCommunity/?fref=nf>, 2015.
- TOELGYES C.I., *Amnesty International accusa: "In Nigeria è in atto un genocidio"*, Africa Express, tratto da <http://www.africa-express.info/2014/04/04/amnesty-accusa-nigeria-e-atto-un-genocidio/>, 2016.
- UNHCR, *linee guida in materia di protezione internazionale n.9*, tratto da https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOI_ITA2012.final_.pdf, 2012.
- VASSALLO G., *Straniero e omosessuale? Sì alla protezione internazionale*, "Altalex", tratto da <http://www.altalex.com/documents/news/2015/03/06/richiesta-d-asilo-per-gay>, 2015.
- WILLIAMS S., *Things are getting increasingly desperate for gay people in Syria*, Care2, tratto da <http://www.care2.com/causes/things-are-getting-increasingly-desperate-for-gay-people-in-syria.html>, 2014.
- ZAHED L.M., *Credenti LGBT: doppiamente isolati, ma uniti e solidali*, Il grande Colibrì, tratto da <https://www.ilgrandecolibrì.com/credenti-omosessuali-uniti/>, 2015.
- ZAHED L.M., *Dio, patria e gay: l'omonazionalismo e le sue trappole. La strumentalizzazione nazionalista dei corpi LGBT*, Il Grande Colibrì, tratto da <https://www.ilgrandecolibrì.com/omonazionalismo-patria-gay/>, 2015.
- ZAHED L.M., *LGBT e islam: vincere il fascismo, innovare la società*, Il Grande Colibrì, tratto da <https://www.ilgrandecolibrì.com/fascismo-omosessuali-islam/>, 2015.

ZAHED L.M., *Omofobia e islamofobia: la sfida dei musulmani LGBT*,
Il Grande Colibrì, tratto da <https://www.ilgrandecolibri.com/omofobia-islamofobia-musulmani/>, 2015.





Finito di stampare nel mese di luglio 2019
presso l'Industria Grafica Letizia, Capaccio (SA)
per conto della Pandemos s.r.l.



Carmela Ferrara è nata a Pollena Trocchia (NA) il 17 ottobre 1994. Dal 2011 è attivista LGBTIQ. Nel 2017 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali con la tesi pubblicata in questo volume.





€16,00

ISBN 978-88-87744-85-9



9 788887 744859



Carmela Ferrara

ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA